COMPENDIO

Delle riſpoſte di D. Nicolò, e D. Carmela Brancati, conjugi.

A L L E

Nullità, e gravezze, propoſte dal Duca D. Veſpaſiano Giovine, e Ducheſſa D. Caſſandra Brancati, ſua moglie.

C O N T R O

Al Laudo formato dal fu ſignor Conſigliere D. Giuſeppe Borgia per Sovrano Comando, e di ordine anche del Re Noſtro Signore publicato.

C O M M E S S A R I O

Il degniſſimo ſignor Conſigliere D. Gianbattiſta Jannucci.

In Banca di Maſſa:
Preſſo lo ſcrivano Gioja.

QUOD DEUS BENE VERTAT.

Cciocchè non isgomenti la mole della scrittura, debolmente da Noi per D. Nicolò, e D. Carmela Brancati, conjugi, fin dall' anno scorso formata; ed agl' incomparabili Senatori, ed integerrimi, ch' avranno sulla controversia a giudicare, di minor incommodo ella sia; ecco succintamente compendiato quì tutto e quanto a difesa de' Clienti è stato in essa detto. Se il bisogno avranno circa a qualche punto, di ricorrere, per così dire, al fonte, cioè, alla detta scrittura, per esserne meglio istruiti, o persuasi, troveranno anche in questo nostro Compendio indicate le pagine, ed i numeri delle medesime, a cui volger l' occhio si deve.

PEnde nel S. C. dal 1749. il vero litiggio circa la succession de' beni burgensatici, e feudali, rimasti nell' 1 eredità dell' ultimo defunto Barone d' Orso Marso D. Andrea Brancati, e sottoposti a perpetuo, e discensivo fedecommesso da Domenico, e da Andrea Brancati, i vecchi, fra le due sorelle D. Carmela, già detta, e la Duchessa D. Cassandra, moglie del Duca D. Vespasiano Giovine; questa, che fa la figura, ed occupa il grado di primogenita; quella, che

 è se-

è secondogenita. La seconda, come primogenita non solo chiede i feudi, ma anche la successione de' burgensatici, e beni liberi tutti del detto fedecommesso, or, che colla morte del detto D. Andrea ultimo morto estinta si è la discendenza maschile, ed entrar dee la succession nelle femmine. E la prima, per aver empiuta la legge espressa, che fu imposta da' fedecommettenti Domenico, ed Andrea, cioè, con essersi maritata con un della fameglia, qual' è D. Nicolò Brancati, crede di dover essere preferita nel dritto di detta successione, così de' beni allodiali, e liberi, come de' feudali, o in quanto al corpo per l' assistenza della Grazia, e dell' assenso impetrato, o in quanto al gravame di ducati 60.m., ed almeno in quanto al prezzo.

Dopo varj atti, e decreti, il S. C. a Ruote Giunte 2 sottopose tutta la roba al sequestro anche de' frutti, già effettovito, e diede termine sopra le vicendevoli pretensioni, il quale si è già compilato. Ed in trattanto, la G. C. della Vicaria, anche di consenso del detto D. Nicolò, e di sua moglie D. Cassandra, ha accordato il preambolo alla detta D. Cassandra, qual primogenita, pe' beni feudali; con avere riserbata al S. C. la providenza per la immessione a riguardo de' feudi, compresi nel detto fedecommesso.

Queste differenze furono pria, di consenso d' ambe le 3 Parti, compromesse a' defunti Reggente giubilato D. Francesco Santoro, di troppo chiaro nome, e al noto avvocato D. Francesco Villa. Pubblicarono essi a 20. Settembre del detto anno 1749. il loro laudo. Ma fu annullato dal S.C. con suo decreto profferito a Ruo-

a Ruote Giunte; ed a relazione del non mai abbaſtanza lodato ſignor Preſidente del S. C., ch'allora era il Conſiglier Commeſſario di detta cauſa. Ne' tempi ultimi, cioè, nel 1756., fu dal Potentiſſimo, eGlorioſiſſimo Re Cattolico ordinato al fu regio Conſigliere D. Giuſeppe Borgia, che, in qualità di Arbitro, aveſſe compoſte, e terminate le già dette controverſie. Pria di farlo, fece egli apprezzar tutta la roba controvertita dall'ill. Primario. Indi formò, e ſoſcriſſe il ſuo arbitramento, e laudo, il quale trovaſi di già, anche per Ordine Sovrano, precedente conſulta affermativa della regal Camera di S. Chiara, ſollennemente pubblicato nel dì 26. Marzo 1760., il di cui tenore a parte ſi è dato alle ſtampe con alcune noſtre apoſtille.

D. Nicolò Brancati anche nel nome di D. Carmela ſua
4 moglie chieſe a forma dello ſtatuto la eſecuzion del detto Laudo; e fu commeſsa la cauſa al degniſſimo regio Conſigl. sig. D. Gian Battiſta Jannucci. Se ne gravò il Duca Giovine, pretendendo, dover procedere il Commeſſario ſucceſſore del ridetto signor Preſidente del S. C., a cui fu la cauſa commeſsa nel 1749., qual'era il ſignor Conſigliere Salomone. Soccombè bensì in cotale ſua pretenſione, eſſendoſi ordinato anche in grado di rimedio dalla detta Regal Camera di S. Chiara, che riſpetto all' eſecuzion di detto laudo ſi continuaſse a procedere avanti del cennato ſignor Conſigliere Jannucci.

Il Duca Giovine intrattanto produſse 36. capi di nul-
5 lità, o ſian gravami contro del detto laudo, ed è quel rimedio, che dee oggidì diſcuterſi, e su del quale il S. C. uopo è, che interloquiſca. Ecco in

A 3 po-

poche parole lo stato, sì antico, sì ultimo della controversia.

Prima d'entrar all'esame particolare, e distinto delle 6 dette nullità, egli è da porsi mente, che si son elle prodotte dal Duca Giovine senza le formalità prescritte nelle notissime regie Prammatiche, e senza il deposito, siche, se non è illusione la nostra credenza, devono restituirsi. E' bensì giusta la credenza, e non illusione, poiche sebbene trovasi presso il *Consigl. Altim. de nullit. sentent. rubric. 6. qu. 13. n. 48.* dopo alcuni altri, asentata l'oppinione, di non esservi bisogno di decreto, nè di verun' altra sollennità, quando si presentano le nullità contro del laudo, per non potersi estendere a questo le Pramatiche, che parlano de' decreti, e delle sentenze. Ad ogni modo il S. C. lo contrario decise nell'anno 1592. nella causa di Baldassarre Gambacorta con Gian Andrea suo fratello, a relazion del Consigliere Salernitano, come ne fa degna fede *Gizzio ad Reg. Capyc. latr. in decis.* 122. *num.* 20. Cessa nel caso nostro ogni dubio, ove si ponga mente, che dell'esecuzion d'un laudo trattasi, formato, e pubblicato da un de' signori Consiglieri dell'eminente Senato del S. C., di ordine del Re, Nostro Signore, onde deve aversi, come se egli colla sua sovrana autorità avesse il detto laudo fatto, e con esso sentenziato sulle reciproche differenze, per la risaputa massima legale, che insegna, *ea nostra esse, quibus autboritatem nostram impartimur l. 1. §. sed neque C. de vet. jur. enucleand.*

Anche nell'ipotesi, che non si abbiano le già dette 7 nullità a restituire; entrandosene al retto esame, si tro-

troveranno tutte, ed in tutto insussistenti. Ed eccone in brieve la dimostrazione.

Colle cinque prime nullità dicono il Duca, e la Duchessa Giovine l'apprezzo, e la perizia dell' illu-
8 stre Primario, a cui si è fondato il laudo, *ingiusta*, *gravosa*, *&* *incerta*, e sin anche *imperfetta*, ed *illiquida*. Veggiamolo con tutta la maggior riflessione. I mottivi a cui si appoggia da loro la ingiustizia, l'imperfezione, l'incertezza, il gravame, e l'illiquidezza si restringono a' seguenti mottivi, cioè

Primo, perche fu niegata ad essi illustri conjugi la re-
9 vision di detto apprezzo. Questo mottivo bensì non rende l'apprezzo imperfetto, incerto, illiquido. Fu perfetto, fu certo, fu liquido, perche fatto con tutte le formalità necessarie, ed intese pienamente nelle loro ragioni, ed eccezzioni le parti; perche corpo per corpo, rendita per rendita, e roba per roba fu distintamente valutata; e perche, avendosi avanti agli occhi gli apprezzi, ed affitti antichi, e tutte le scritture prodotte dalle stesse Parti, e le risposte a' Postulati date dal sequestratario Perez de Nueros, come a sazietà si è dimostrato nelle nostre allegazioni *pag.*34. *&* *sequent.* *num.*4. *&* *sequent.*, al feudo di Urso Marso, e suoi beni beni feudali, e burgensatisi diede il certo valore di duc. 60170. 83 ÷ *fol.*326. *a lit.* C. *&* *propriè fol.* 328. *at.*, ed al feudo di Abbate Marco fu dato il prezzo di ducati 53078. 78. *fol.* 345. *at.* Che uniti sono ducati 113249. Ed è da riflettersi, che in sì fatta valutazione si diede carico l' illustre Primario di tutte le opposizioni, e pretensioni dell' istesse Parti, come costa dalla lettura dell'

 ap-

apprezzo : ſiche fu queſti formato a dovere, perfetto, liquido, certo, ed avente tutte le formalità neceſſarie; veggendoſi, ch' oltre la diſtinzione, ed accuratezza, come ſopra, uſatavi, il certo vi fu ſeparato dall' incerto, il dubio dal non dubio, e l' ideale dall' effettivo.

Si reſtringe adunque la gravezza nel dirſi, che chieſta 10 la reviſione del detto apprezzo, perche leſivo, fu al Duca Giovine dinegata, e ſenza quella ammetterſegli, ſi procedè alla pubblicazion del laudo. Si riſponde, che ciò non ſia vero, mentre dimandataſi la d. reviſione da eſſo Duca, con pria procederſi alla liquidazion delle rendite corpo per corpo *fol.* 355. *ad* 371. *proc. compr.*, ſubito vi ſi oppoſero i ſudetti D. Nicolò, e D. Carmela Brancati conjugi, i quali diſſero, che le ſognate gravezze eranſi poſte in campo par impedir la pubblicazion del laudo, ed eternar la cauſa; poiche del reſto era verità notoria, che l'apprezzo fatto dall' illuſtre Primario era più toſto baſſo, e leſivo a loro, che al Duca, a qual oggetto per aſſodare un tale punto, oſſerirono eſſi di voler pagare per d. feudi duc. 125., migliorando così l' apprezzo in altri ducati 11. mila, e più, colla condizione di poterſi ritenere le ſomme, che credevano eſſere ad eſſi dovute, ed il di più depoſitarlo preſſo gli atti del S. C., per pagarſi a cui *de jure fol.* 372. *ad* 473. *act. compromiſſ.* Quindi ſi tocca con mani, che lo prezzo dato a' feudi dal defunto ill. Primario non era leſivo al Duca, perche infimo, e baſſo.

Il fu sig. Conſigliere Borgia non volle interloquire con 11 decreto ſulle vicendevoli iſtanze delle Parti, per non dare mottivo, ed anza alle medeſime, di impedir

dir la pubblicazion del laudo : Bensì fece a voce a sentire al signor Duca, che gli avrebbeaccordata la da lui dimandata revisione *ex eisdem actis*. Ecco dunque, che non è vero, che ella gli fu dinegata; e il confessa il med. Duca nella sua istanza de' 20. Giugno 1759. *fol.*380., oltre d' esservene un atto dello Scrivano della causa. Il gravame perciò ad altro non potrebbe ridursi, che al dirsi niegato il nuovo apprezzo giudiziario, o sia la revisione del primo estragiudiziale, fatto per istruzzione soltanto del fu sign. Consigliere Borgia. Questa gravezza bensì non regge, poiche incontra degli insuperabili ostacoli.

12 Primo, non essendo esso defunto Consigliere Borgia, che un arbitro, ed un amichevole compositore, eletto dal Re, Nostro Signore, non potea ordinar un apprezzo solenne, da farsi sulla faccia del luogo, senza averne avuta altra speziale facoltà dalla stessa M.S., siche non potè deferire alle istanze del Duca, sopratutto perche non fece il deposito per le diete.

13 Secondo. Dopocche assunse il detto fu signor Consigliere Borgia le parti, commessegli dal Re, Nostro Signore, disse, che senza aver l' apprezzo, almeno per sua istruzzione, della roba controvertita, non potea dar fuori il suo parere. Consentirono le Parti, di doversi il detto apprezzo fare, ma come? Quì in Napoli dall' illustre Marchese di Miano Primario (restando soltanto all' arbitrio d' esso Signor Consigliere Borgia, di pigliar altro espediente, qualora non potesse così riuscire) in vista delle scritture prodotte : ben vero in caso di revisione, si fusse commesso *in partibus* ad un solo Tavolario, o Ingegniero, da eligersi di con-

ſenſo ; o per ſorte *fol.* 4. *a t. d. proc. conprom.* Le parole di sì fatto appuntamento trovanſi nella *pag.* 34. di noſtre allegazioni al *n.* 4. Ma egli è da avertirſi, che il detto appuntamento fu poi riformato, e rivocato col ſecondo de 29. Settembre 1758., con cui, poiche ſi erano preſentati gli apprezzi antichi del 1661. e del 1667., gli affitti, e varie altre ſcritture, perciò aſſolutamente ſi convenne da eſſe parti, di doverſi il detto apprezzo fare quì in Napoli dal ſolo Primario, *A VISTA DELLE SCRITTÆRE ſiſtenti negli atti*, *e che ſi potranno eſibire*, con tenerſi preſenti le ſcambievoli iſtanze d' eſſe Parti, i fogli de' poſtulati fatti da D. Carmela, e le riſpoſte datevi da D. Matteo Perez de Nueros attuale conſegnatario, e con doverſi lo apprezzo regolare ſecondo *gli antichi apprezzi dell' anno* 1661., *e dell' anno* 1667., *e ſecondo gli atti del ſequeſtro*, *ed amminiſtrazione preſente per le rendite attuali*, *dando il ſuo parere per lo avanzo*, *che meglio i ſuddetti feudi poſſano avere fol.* 217. *a ſign. man. dict. proc.* E le parole intere ſi hanno nelle noſtre *alleg. pag.* 42. *n.* 15. Non ſi vede in detto ſecondo appuntamento riſerbato dritto per la reviſione, come nel primo, ed in eſſo, ſembra, che ſi parlò d' *AVANZO*, non di diminuzione: ed eſſendo così, ſe l' illuſtre Primario nel far detto apprezzo ſodisfece a quanto con detto appuntamento ſi era convenuto, ne ſiegue, che fu valido, fu peretto, e non gravoſo, e che non potè il signor Conſigliere Arbitro ordinar detta ſolenne reviſione, ſenza ledere la già detta eſpreſſa convenzione, fermata fra le parti.

Terzo (ed è quel, che più ſtringe) con detta giuridi-

ziaria

14 ziaria revisione si sarebbe fatta veemente resistenza a' Sovrani Oracoli. Il Duca più memoriali diede al Regio Trono, lagnandosi del detto apprezzo, ed esponendone i capricciosi gravami. Ma non ostant'i medesimi, il Re, Nostro Signore, precedenti due consulte, una dello stesso su Consigliere Borgia, e l'altra dell' ultimo defunto Presidente del S. C., con suo Dispaccio del dì 1. Agosto 1759. ordinò allo stesso Consigliere Borgia, che avesse pubblicato il suo laudo *fol.* 383. *dict. Proc. comprom.* Fù perciò formato il laudo, ma non si smarrì il Duca Giovine. Rinnovò le sue querele spezialmente per la dinegata giudiziaria revisione, e ripropose le gravezze contro l'apprezzo del Primario. D. Carmela bensì con altri memoriali fece vedere a piedi della M. S. quanto vane ed indoverose erano l' une, e l' altre, e che bastar dovea, che il detto apprezzo si fosse fatto, giusta le leggi della convenzione passatane fra le Parti; e che a soprabondanza il Ministro Arbitro avesse accordata al Duca la revisione *ex eisdem actis*. Che rispose alle vicendevoli suppliche il Re, Nostro Signore? Rimise le medesime, e le scritture tutte da loro conplicate, alla regal Camera di S. Chiara, ed indi, precedente consulta della medesima, si degnò di ordinare con altro dispaccio de' 22. Marzo 1760., che si fosse, non ostanti le gravezze, e querele del Duca, pubblicato il laudo, dandosi luogo a' rimedij legali, ove le Parti se ne sentissero gravate. Veggasi il tutto distesamente narrato nelle nostre allegazioni *pag.* 49. *&* *sequ. n.* 26. *& sequ.* Posti questi Sovrani Ordini, egli è certo, che non potè darsi orecchio alla dimanda della giudiziaria revisione, e s' ebbero le gravezze

 con-

contro l' apprezzo per insussistenti, e da non potere impedire la pubblicazione. Dunque fece bene il defunto Consiglier Borgia di niegarla, ed usò ogni arbitrio al Duca nell' accordargliela *ex eisdem actis*. Che può rispondersi a questo? Per conseguente, reggendo l' apprezzo, regge e sussiste la tassa del paraggio, a norma di quello a D. Carmela dato: e regge anche il gravame di docati 60. m. imposto da D. Andrea Brancati il vecchio su i Feudi, una voltacche si vede, che essi valeano assai viepiù, e bastò, che allora ne fosse il valore in 90. m. o anche in 80. m. docati, come l' ebbe per indubitato il signor Consigliere Arbitro, non perche incerto o imperfetto fosse l' apprezzo, (secondo ci si oppone) ma perche argomentò, come suol dirsi, *a majori*, e il finse a soprabondanza di ragione. Leggasi vieppiù questa conseguenza raffermata nelle nostre allegazioni *pag.* 57. *n.* 35. *&* *pag.* 59. *n.* 37.

Fu adunque perfetto, fu certo, fu liquido, fu fatto
15 a norma della convenzion passata fra esse Parti contendenti, e fu solenne lo apprezzo del Primario. Il dirsi non però lesivo, e gravoso dal Duca Giovine, o non è vero, se avanti agli occhi esso si abbia, unitamente colle scritture cardinali, che si tennero dall' ill. Perito presenti; o non giova, mentre si accordò al Duca di poterlo fare rivedere *ex eisdem actis*, per così chiarir le gravezze, ch' esso allegava, e dicea, che costava ciò dalla sola rivoluzion degli atti, ma il ricusò; sicche oggidì non gli resta, che di poter con termine, ed ordinaria prova fondar la da lui pretesa lesione; ma in trattanto ha contro di se il detto apprezzo, ed al medesimo, vopo è, che si stia: Maggiormente, perche

che prontamente dimoſtra D. Carmela, quanto ſia la perizia ragionevole, e giuſta, e fa toccar con mani la fallacia di alcune conghietture, e preſunzioni, onde ſi crede ritrarre la detta favoloſa leſione.

Primo in effetti ſi oppone, che il gravame di doc. 60. m. fu
16 impoſto a'detti Feudi da Domenico Brancati nel 1682., tempo, in cui non poteaci eſſer la capienza, mentre comprati eſſi nel 1669. per docati 54. m. non poterono poi nel detto anno 1682., tra il giro di ſoli anni 13., creſcer tanto di valore, che vi foſſe l'avanzo di 30. ovvero di 40. m. doc. di più. Si riſponde, che ne' tempi vicini al contaggio, i feudi venderonſi a troppo baſſo prezzo, ſicche per quei, nel 1669. comprati da Andrea Brancati, fù, ed è veriſimile fra lo ſpazio di anni 13. quell'avanzo, che dà maraviglia al Duca Giovine; spezialmente perche è probabile, che eſſo Andrea, ch'era uomo richiſſimo, vi aveſſe fatte migliorazioni tali, che meritaſſero sì fatto accreſcimento di prezzo, ſicche ſuo figlio Domenico, il quale ben era ſapevole del fatto del dilui padre, e non potea ſul medeſimo errare, giuſtamente vi appoſe il gravame de' detti docati 60. m..

Opponeſi ancora, che l'apprezzo non corriſponde alla at-
17 tuale rendita, che ſi porta dal ſequeſtratario in ſoli annui doc. 2000., è molto meno all'annuo eſtaglio, che fu convenuto nell'affitto fatto di detti feudi nell'anno 1737. in ſoli docati 1900.. Si riſponde, che mal ſi ſarebbe regolato l'illuſtre Primario, ſe aveſſe tenuto preſente il detto annuo eſtaglio, e molto più l'attuale rendita. Ognun sa, che chi ſi affitta un corpo, non offeriſce per eſtaglio tutto quel, che rende, ma molto meno, per così poter lucrare, ed

aver

aver un compenso delle fatiche , ed industria , che vi pone in opra; oltre il vedersi colla sperienza , che soventi volte gli affitti si fanno per una mercede molto scarsa , e bassa , giocando in ciò talora la poca curanza del locatore , e talora la callidità , e scalterza del conduttore . La rendita presente altresì non è da avers' in considerazione , per essere stati amministrati d' ordine del S. C. i detti feudi da uno straniere , che a propj vantaggi , e più tosto a quei del Duca Giovine , da cui ha voluto sempre dipendere, ch' all' avanzo della roba , e delle dilei rendite, ha unicamente badato . Chi non sà , quanto la roba si dilapidi , e malmeni , quando è nelle mani d' uno straniere, e non interessate ? E senza ciò , vi son due circostanze da tenersi anche presenti , in evacuazion di tal obbiezione. Primo piutosto , che colla rendita attuale , e col detto estaglio convenuto nel 1737. dovea l' apprezzo regolarsi con gli apprezzi , ed affitti antichi , e coll' altre scritture , presentate negli atti ; e così in effetti fece il detto Primario. Secondo, per la sussistenza del gravane non dee attendersi il valor presente di detti feudi, ma quello del 1682., per lo quale nulla lede , o contribuisce l' attual rendita . Andrea Brancati I. comprò detti feudi per docati 54. m. Il suo figlio Domenico vi appose il detto gravame di docati 60. m. Segno è perciò manifesto , che nel 1682. vi era tal' avanzo , mentre il vero valor di essi meglio d' ognun altro dal detto Domenico potea sapersi , ed in quei tempi vicini alla compra , che ne fu fatta .

La

LA sesta nullità si riduce soltanto al dirsi , che fu fondato il detto laudo al precetto , ch' ebbe 18 D. Costanza, di non contrarre nozze, che con gentiluomini della fameglia , ed al disprezzo del medesimo fatto , mercè le nozze seguite tra essolei col Duca Giovine, ripugnanti alla legge imposta da' fedecommittenti Domenico ed Andrea Brancati alle donne , di doversi maritare in fameglia, per poter succedere al detto fedecommesso . Disprezzo , che in detta nullità si dice non essere stato mai *in rerum natura* . Oh , di quanto debol polso è questa gravezza! Il detto disprezzo , e controvenzione al decreto dell' 19 inibizione *de non contrahendo nuptias*, fatta a D. Cassandra , non si adduce nel laudo per causa impulsiva del medesimo , o perche questo a quello si fosse appoggiato . Leggasi con attenzione , che subito chiaritasi tal verità . La giustizia del laudo dipende dal disprezzo non al detto decreto , ma alla legge del fedecommettente , la quale non solamente è *in rerum natura* , per servirci della frase usata in detta nullità , leggendosi a chiare note espressa ne due fedecommessi e testamenti di Domenico ed Andrea Brancati, ma fu di più a notizia dell' anzi detta Duchessa D. Cassandra. D. Nicolò Brancati , prima che detta D. Cassandra si fosse maritata col Duca Giovine , diede nel dì 2. Luglio 2749. supplica nel S. C. In essa con formole troppo chiare si dedusse e trascrisse la detta legge, di dovere , cioè, le femmine maritarsi con un de' discendenti di Giuseppe , o Giacomo Brancati , per succedere al fedecommesso, estinta la linea mascolina: E si chiese di doversi riporre D. Cassandra , e D. Carmela in luogo sicuro , per poter' esplorarsi la loro volon-

volontà, cioè, se voleano adempiere a detta legge; ed in caso di no, dichiararsi decadute del commodo, e dritto di detta succcssione; & *interim hoc pendente mandari dictis sororibus, quod non contrahant nuptias inconsulto S. R. C. fol.* 1. *ad* 4. *proc. S. C.* Legganfene le proprie parole *pag.* 60. & 61. *n.* 39.

In piedi della supplica ne sortì la commessa all' allora 20 Consigliere or degnissimo Presidente del S. C. sign. D. Giuseppe Romano, da cui si spedì la solita controsupplicata, la quale unitamente con l' intiera copia di essa fu nel dì 3. personalmente notificata alle due sorelle D. Cassandra e D. Carmela dentro il venerabile Conservatorio di S. Maria *ad Sæcula*, coll' assistenza dello Scrivano della causa, e della comune Zia, e Curatrice, oblata nel detto Conservatorio, D. Anna Brancati, in mani di cui ne fu lasciata l' intiera copia. Questo costa dagli atti *fol.*5. *a t. Proc.S.C.* sicchè non giova, anzi sembra troppo ardita l' opposizione, con cui si niega la personal notificazione, seguita, come sopra, a dette sorelle: Siccome ne anche giova la scusa, che la supplica era stata scritta in lingua latina, e seguentemente non intelligibile da detta D. Cassandra, anche perch' era allora di età troppo giovanile. L' idioma latino potè ben spiegarsele dal di lei Procuratore o Avvocato, dal Procuratore ed Avvocato o del Conservatorio, o dell' istesso Duca Giovine, ch' avea eletto per marito, e da qualunque altro, a cui fosse detta D. Cassandra, o la di lei Zia, la quale portava l' impegno di conchiuder le sue nozze col detto Duca, per tale spiega ricorsa. Si era in una Città capitale, in ciascheduno angolo della quale poteansi trovar Dottori, e fin anche Teologi,

logi, che ſpiegando a D. Caſſandra la detta legge, l' aveſſe nella riſoluzion, che dovea prendere, configliata. Era ella giovine, non ſi niega: ma giovine, qual' era, ben contraſſe le nozze, e potè dir di sì al Paroco, che la dimandò, ſe volea maritarſi col Duca Giovine. Forſe e ſenza forſe in ciò conſigliosſi colla ſua Zia D. Anna Brancati. Da queſta anche potè prender conſiglio ſul pericolo, che, attenta la detta legge, ſopraſtavale, di perder il detto fedecommeſſo, maritandoſi con uno ſtraniere della fameglia.

21 Adunque non regge la ſcuſa, e l' ignoranza del precetto, che ſi oppone colla ſeſta Nullità. La detta D. Coſtanza ſeppe, mercè la detta ſupplica, la legge di doverſi maritare in fameglia, per ſuccedere al fedecommeſſo. Fulle quella colla monizion notificata perſonalmente, e coll'eſſerſene laſciata copia a D.Anna, ſicch'entrò nella certa cognizione di detta legge: tanto è ciò vero, che appunto poichè previdde gli ordini ulteriori, che potea dar il S. C. per la eſplorazion della ſua volontà, pria di contrar le nozze col Duca Giovine, precipitò, per dir così, la riſoluzione, ed in un ſolo giorno pensò di eluder detti ordini, con aver, tra il corto giro di poche ore, ottenuta la diſpenza alle pubblicazioni; ed effettovito il di lei maritaggio, ſenza le ſolite formalità, che preceder doveanlo. Or ſe vi fu la ſcienza, e fu giudiziaria, ſi eſclude l' ignoranza, che ſi oppone in detta ſeſta nullità; E ſe vi fu la ſcienza del precetto, e del giudizio promoſſone nel S. C. da D. Nicolò Brancati; è innegabile il diſprezzo, fatto all' uno, ed all' altro, e giuſta è la conſiderazione, che di detta ſcienza,

za, e disprezzo, senza che fussevi preceduto alcun decreto d' inibizione, ebbe nel suo laudo il fu sign. Consigliere Borgia: potendo anzi dovendo surrogarsi al decreto, che manca di cotal inibizione, tuttochè si enuncj in esso laudo la supplica di D. Nicolò Brancati, e viepiù la monizione in piè d' essa fattavi d' ordine del signor Consigliere Commessario, a lei notificata personalmente, onde si ricava la scienza, e l' effettuimento, e consumazion del maritaggio col Duca Giovine, da cui il disprezzo ritraesi. Poste queste circostanze di fatto, che sono innegabili, cade tutto l' appoggio della detta sesta nullità, colla quale si niega la scienza, non si ammette il disprezzo; veggasi il di più divisatone nelle nostre *alleg. pag. 62. & seq. num. 40. ad 46.*

LA settima nullità del laudo è, perchè in esso si ha per vero dal sig. Consigliere Arbitro, che potea D. 22 Cassandra commodamente al sopradetto precetto adempiere, con isciegliere de' tre di casa Brancati, i quali eran già in giudizio, un, che meglio le fosse piaciuto: Quando è verità notoria, che prima delle nozze tra il Duca Giovine colla ridetta D. Cassandra, non vi era, che il solo D. Nicolò, attesocchè D. Bartolomeo Brancati, ed i figli di D. Giuseppe Brancati erano non atti, per unirsi con lei in maritaggio; Il primo perchè di anni 30., e scarsissimo di beni di fortuna; e gli altri, perchè d' età impubere. Le cose, che si deducono in questa settima nullità, son l' istesse istessissime di quelle, che formano la 12. nullità, e la 31. al 3. degli errori, i quali s' imputano al sign. Consigliere Arbitro; Quindi è, che acciò una cosa non si ripeta, finanche con sommo fastidio

dio

dio de' signori Giudicanti, più volte; Ci rimettiamo per questa settima nullità, alle risposte, che si daranno alla 12., ed alla 31. nullità nel detto 3. errore.

IN ottavo luogo, posta l'innegabilità della detta scienza, disprezzo, e controvenzione alla medesima, di D.
23 Cassandra, si attacca di nullità il Laudo, ad oggetto d' essersi in esso ammessa la detta legge, come non imposta per via di pena, ma di semplice invito al lucro; quando in verità fu penale, e seguentemente nulla ed invalida, e di ostacolo alla libertà del matrimonio. S' entra con detta nullità nell' esame di questioni legali: e perciò poche parole bastano per confutarla, dovendo il piato decidersi da Senatori dottissimi, cui tutto è piano, e presente.

Per lo Dritto de' Romani; il *precetto de nubendo in fa-*
24 *milia*, quando sopra tutto s' imponga, non restrittivamente ad una sola persona, è valido, e se si controviene al medesimo, il legato, il fedecommesso non si deve. Così nella *l. 1. C. de instit. & subst.*, nella *l. 62. & 63. D. de condit. & dem.*: e così in molti altri testi concordanti, pe' quali l' ammettono come cosa certa, ed oppinion comune i nostri *DD. Mans. consult. 114. tom. 5. Card. de Luc. de testam. disc. 73. Torre de majorat. p. 2. qu. 49. num. 5. ad 9. Marcian. disput. 77. num. 7.*

Si possono opporre in contrario altri testi, spezialmen-
25 te del Dritto de' Sacri Canoni, con alcune autorità di DD. E noi potressimo con ogni facilità rispondere agli uni, ed alle altre. Vegansi le nostre allegazioni *pag. 69. num. 53. & 54.* Ma, per lasciar la dubiezza dell' articolo, basta aver sotto gli occhi il

te-

testo di *Papiniano in l. Titio centum* §.1. *D. de condit. & dem.*, a cui concorda la *l. cum ita D. eod.* e la *l. Titia D. de V. ob.* , ed altresì il *testo can. in cap. Gemma de sponsal.* Decide *Papiniano* , che è valido il precetto *de nubendo in familia*, se siasi fatto *per viam invitationis ad lucrum* ; conforme è nullo (e al più riducesi a conseglio) se è ingionto *metu pœnæ* : si sono trascritte le parole del *testo pag.* 81. *num.* 55. ed al *num.*57. della *pag.* 72. e le autorità de DD. , che aderiscono a tale distinzione .

Per conoscersi , se sia *metu pœnæ* , *o per invitationem*
26 *ad lucrum* il precetto ingionto , c' è di guida il *testo* della *l.* 2. *D. de iis quæ pœn. nom. relinq.* colla seguente regola : *Pœnam a conditione VOLUNTAS testatoris separat*, Per volontà de fedecommenti, egli è certo , che il precetto dee sol dirsi un semplice invito al lucro della successione , ed eccone il perchè . D. Domenico Brancati col suo testamento del 1682. in chiamando , estinti tutt' i maschi , le femmine alla successione del fedecommesso , così spiegossi = *Con che le dette figlie femmine si debbano casare con li figli de' discendenti mascoli , così del qu. Giuseppe Brancati , come di Giacomo, Zii d'esso testatore : ed in caso , che quelli mancassero , qualsivogliano altri , colli quali si casassero dette femmine, debbano assumere il cognome , ed armi di casa Brancati* = *fol.* 10. *sub sign. man. & lit. A. proc. S. C.* . Andrea Brancati , suo figlio , altresì concepì la legge con parole simili = *Con legge e condizione, che dette figlie femmine di Casa Brancati debbano collocarsi in matrimonio con altri gentiluomini di Casa Brancati , e quando non vi fossero , o vi fossero , e*

non

non fossero Gentiluomini , debbano maritarsi ; con condizione , di dovere il loro merito assumere il cognome della mia fameglia Brancati = V' è nulla di penale nelle già dette disposizioni , e precetti ? Non è chiaro , che s' invitano al lucro del fedecommesso le femmine , con che dovessero maritarsi *in familia* ? Vi può esser dubio ?

Siavi dubio . Per chiarirsi il medesimo , hanno i DD.
27 insegnate più regole , raccolte presso il *Card. de Luca de testam. disc.73.* e presso *Aless. ad Capyc.latr. in consult. 127. num. 7. & seq.* . La più sicura , e ricevuta si è quella , che , ove siasi il precetto imposto *per viam conditionis suspensivæ , quæ se opponat principio acquisitionis , ita ut controveniens nihil amittat , nisi facultatem consequendi* ; vale a dire , che quando colei , a cui s' ingiunge , niente viene a perdere del suo proprio patrimonio , e niente di quel , che già è suo , ed ha acquistato , gli si diminuisce; dicesi allora invitativo semplicemente al lucro. Al caso nostro così leggonsi concepute le disposizioni di Domenico e di Andrea Brancati, che invitano le donne , se vogliano succedere , a maritarsi *in familia*: sicchè non empiendo ciò , perdono la sola facoltà , ch' aveano di succedere ; e nulla gli si diminuisce , e toglie del proprio patrimonio , essendocche era in libertà di detti testatori , di non chiamarle al detto fedecommesso , e con esso all' acquisto delle loro sostanze . E benchè rispetto a' feudi , può dire D. Cassandra , qual primogenita , che viene a toglierfele il dritto di succedervi in vigor della legge dell' investitura . Pur si risponde , che Domenico Brancati non fece fedecommesso sul corpo de' feudi , ma soltanto

so-

ſopra di duc. 60.m., in cui gravò i medeſimi feudi: ed Andrea ſuo figlio, è vero, che vi ſottomiſe anche i feudi, ma potendo gravarli *uſque ad integrum valorem*, giuſta le riſaputiſſime grazie, non li gravò; Coſicchè ſempre le donne poſſono dirſi, anche pe'feudi, invitate al lucro, di acquiſtarli ſenza gravame.

Per l'incontro, quando s'imponga *a parte poſt* il pre-
28 cetto, e non maritandoſi *in familia*, alle femmine ſi minacci la pena della perdita del legato, o del fedecommeſſo, il medeſimo precetto dee ſtimarſi riſolutivo, e penale, maggiormente ſe con toglierſi loro la ſucceſſione, non empiendo il precetto, ſi venga a diminuire, o a togliere il proprio patrimonio, e ciò, che è già loro, e loro ſi trovi acquiſtato. Di queſta qualità certamente non è la legge ingionta da Domenico, e da Andrea Brancati, non ravviſandoſi ne' loro teſtamenti, e ne' precetti, come ſopra, ingionta pena, o minaccia della perdita del fedecommeſſo in caſo, di non volerſi maritare in fameglia. Una tal pena, e minaccia ſi legge unicamente fatta, ed uſata nella parte, in cui, oltre del fedecommeſſo diſcenſivo perpetuo, ſi volle da detto Domenico ed Andrea ordinare anche il fedecommeſſo controvenzionale, che null' ha che fare col detto precetto, ſiccome diffuſamente ſi è diviſato il tutto nelle noſtre *alleg. pag.*72. *& ſeq. a num.* 58. *ad* 70.

E ſe pur foſſe così, s'incontrerebbe l'inſuperabile oſta-
29 colo del celebre *teſto* della *l. Pater Severinam D. de condit. & demonſtrat.*, ch'è deciſivo della preſente controverſia. In eſſo ſi figurò il caſo, che era ſtato da un padre alla ſua figlia Severina laſciato il fede-

com-

commesso, *Si Ælio Philippo nupsisset*, ed avea soggiunto, *& si non nupsisset , idem prædium Philippo dari volo*. Parea pena: E pur il G. C. *Papiniano* rispose, che se la detta Severina fosse morta prima, che donna fosse, ed in età di non potersi maritare, per non aver potuto empiere il precetto, doveà dirsi perduto il lascito = *quare, cum ea prius, quam viri potens fieret, vita decesserit, conditionem extitisse non videri*. Il che dee maggiormente aver luogo al caso nostro per due rimarchevoli circostanze, una di legge, l'altra di fatto. Per legge, è certo, che quando il fedecommesso il riguardo contenga, e la contemplazion della fameglia, (come indifficoltabilmente si verifica al caso nostro) sempre il precetto dee dirsi invitativo al lucro, e non penale, sicchè non empiendosi, le femmine perdono il fedecommesso. Abbiansi sotto gli occhi le parole (da noi trascritte nelle *alleg. pag. 65. a t. Coroll. s' esce dagli anfratti*) del *Card. di Luc. d. disc. 73. de testam. nu. 27.*, e ciò, che scrive dopo di lui sull' istesso proposito il *cit. Carlo di Aless. in d. consult. 127. Capyc. latr. num. 10.* Per fatto, dee riflettersi, che Domenico, ed Andrea Brancati fedecommettenti, nel prescrivere la detta legge, o sia precetto alle loro discendenti femmine, non tanto gli restrinse la libertà, poichè loro diede la elezzion di sciegliere, cioè, Domenico, fra tutt' i figli, e discendenti di Giuseppe (qual è D. Nicolò Brancati) e di Giacomo Brancati, un di essi per marito; ed Andrea vi comprese anche tutti gli altri del Casato Brancati, purchè gentiluomini fossero. Dunque dee valere il precetto non ristretto ad una sola persona per la scelta, per la ragion considerata nel *testo in l. 62.*

D. de

D. de cond. & dem. in quelle parole = *Cum alii cuilibet satis commodè possit nubere ;* E lo avvertirono *Rocc. disput. jur.* 194. *num.* 118. *ed Aless. in consult. Capyc. latr.* 134. *num.* 1. & 2. Cosicchè lodar si dee il su Consigliere Arbitro, che in sì fatta quistion di legge si attenne alla oppinion più sicura, perchè raffermata coll' espresse disposizioni di legge, ed uniforme all' equità, ed all' uso del Foro.

COlla seguente nona nullità si deduce, che, valido il d. precetto, il medesimo stimar si dee personale, e ri-
30 stretto alle sole figlie de' fedecommettenti, senza poter comprendere le ulteriori discendenti, e con esse le dette sorelle D. Cassandra, e D. Carmela; siche se ne arguisce, di non poter il detto laudo reggere, per essersi avuto in esso per vero tutto il contrario. A questa nullità si è troppo largamente risposto da Noi
31 nelle allegazioni *pag.* 81. *a num.* 71. *ad pag.* 103. *num.* 98.. Se il precetto ingionto da Andrea si attenda, questo dubio, che promuovesi in essa nullità, cessa dell' intutto, poiche generalmente, come dalle parole sopra trascritte può chiarirsi, furono non le figlie, ma tutte le femmine di casa Brancati invitate alla succession del fedecommesso, ove si maritassero in fameglia: nè potea ordinare altrimente, poiche egli, in estinzion della linea maschile, chiamò alla detta successione non altrimente le sole sue figlie, ma tutte le discendenti femmine, da primogenito *in primogenito*, *in perpetuo*, ed *in infinitum*. *Il tutto sempre coll' istesso vincolo* = parole atte ad indurre un tratto successivo, illimitato, e perpetuo in tutte le discendenti femmine. Legger si può il contesto intie-

ro

ro del ſuo teſtamento in dette *alleg. pag.9. a nu.11.* E ſopra tutto ſi rifletta alla dichiarazione, che nell' ultimo del diviſato teſtamento ſi contiene, con cui, per evitar le future liti il ridetto Andrea ordinò, che facendoſi il caſo della ſucceſſione in beneſizio *DI QUALCHE FIGLIA*, *nipote*, *e diſcendente femmina primogenita*, *doveſſe ſempre la ſucceſſione conſervarſi ne' figli*, *e diſcendenti della medeſima femmina*, *preferendoſi i primogeniti a i ſecondogeniti*, *E COLLI PESI*, *LEGGI*, *E CONDIZIONI*, *UT SUPRA*. Poſto ciò, ſarebbe temerità, e non coraggio, l'intraprendere, che, attento il teſtamento di Andrea, il precetto fu perſonale, riſtretto alle ſole ſue figlie.

32 Se poi ſi eſamini il precetto, che ſi contiene nel teſtamento di Domenico Brancati, primo fedecommettente, a cui veramente è appoggiata la ſudetta nullità; credendoſi da detta Ducheſſa D. Caſſandra, che, attento il medeſimo in quelle parole *ſuccedano* *LE FIGLIE FEMMINE DI ESSO ANDREA*, ſoltanto le figlie di Andrea alla ſucceſſion del fedecommeſſo invitate foſſero, e ſuſſeguentemente riſtrette col detto precetto *de nubendo in familia*; Anche ſi crede, e ſi crede da Noi con ſicurezza, di venirvi compreſe tutte le femmine diſcendenti.

33 In prima, ſotto il nome *DI FIGLIE di Andrea*, vengono inchiuſe anche le nipoti, e le femmine di ulterior grado, per le *l.201. D. de V.S. l.84. & l. liberorum 220. D. eod. l. filium habeo D. ad Sac. Conſ. Trebell. l. uxorem* §. 1. *D. de leg.* 3. con altre concordanti, a cui non è contrario il teſto in *l.8. D. de teſtam. tut.*, poiche, ſecondo avvertiſce il *Gottifredo*,

B con-

contienesi in esso una eccezzion della regola , ed in materia di tutela , vale a dir , di peso , sotto il nome di figlio , si decide , che non viene il nipote , fuori della quale eccezzione , la regola è generalmente in contrario . E vieppiù così dee dirsi nel caso nostro per le parole *di primogenito in primogenito*, con cui furono chiamate le figlie di Andrea; Tal voce per sua naturalezza giustifica ed addita tratto successivo di tempo, ed oltre le persone chiamate , comprende tutti gli ulteriori discendenti *Fusar. de fideic. subst. qu.*384. *num.*5. , & *qu.*390. *num.*3. *Card. de Luc. de fideic. disc.*206. *nu.*5. & 6. , e ne' termini individuali della clausola *di primogenito in primogenito*, *Torr. de major. p.*1. *cap.* 39. §. 9. *num.*35. , con altri citati nelle nostre *alleg. pag.*92. & 93. *num.*85. & *seq.*

Giovando ancora assaissimo all'istesso effetto le altre paro- 34 le *in perpetuo ed in infinito*, da Domenico Brancati nel chiamar le figlie di Andrea usate , e il trattarsi di fedecommesso istituito per la conservazion de' beni nella famiglia , onde anche s' indica la considerazion del tratto successivo , e vieppiù quella , *come sopra*, per mezzo della quale debbon dirsi ripetute nella chiamata delle femmine in estinzion de' maschi tutte le condizioni , e leggi, apposte nella chiamata d'essi maschi , ed in ispezie la perpetuità, per la *dec.*38. della *Rot. Rom.* presso *Torr. tom.* 3. al *num.* 8. , ed altre autorità, additate nelle nostre *alleg.pag.* 94.*nu.* 88. Quindi per tali parole , e clausole si scuopre troppo fievole la opposizione, d'essersi voluta la personalità per la chiamata delle figlie , e delle figlie non semplicemente di Andrea , ma di ESSO ANDREA , tanto sostenuta dal Duca Giovine . Quantunque , se anche

ta-

tali parole d' *esso Andrea* non si leggessero nel testamento di Domenico , ne pure ci nuocerebbe la riflessione de'Difensori del Duca Giovine , postoche , come saviamente considera il *Mans. tom. 9. consult.* 41. *num.* 39. *&* 40. , *testator vocando ipsius , seu ejus filios , non dicitur restrictivè fuisse locatum , sed potius demonstrativè* . Leggasi la *pag.* 87. delle nostre *alleg.* al *num.* 8. Ed abbiasi avanti agli occhi la decisione troppo individuale , e plausibile ne' termini del presente piato , che nacque nella causa de' sign. Trivulzj , rapportata da *Mansi tom. 6. consult.* 543. , ed anche da noi esaminata in detta *alleg. pag.*95. *a num.* 90. *ad pag.*98. *num.*93.

Di tanto però non vi è bisogno , attendendosi il testa-
35 mento di Domenico Brancati , per dimostrar legate dal detto precetto non solo le figlie di Andrea , ma anche le nipoti , e tutte le ulteriori discendenti femmine . Troppo aperto , e chiaro è il linguaggio del testatore. Egli in estinzion de' maschi chiamò le figlie di Andrea : Ivi = *In detti beni , ed eredità burgensatica vi succedano le figlie femmine di esso Andrea*. Quì potrebbe pretendersi la personalità . Ma poi soggiunse *DA PRIMOGENITO IN PRIMOGENITO, con usarsi il genere mascolino.* Dunque fu contemplata tutta la posterità, ed in essa furon considerati anche i figli e discendenti delle femmine, fra de' quali fu sempre preferito il primogenito . Indi vi aggiunse la parola *COME SOPRA*, che, come poco anzi si è divisato, ripete tutte le qualità, è precisamente quella della perpetuità, apposte nella chiamata de' maschi. E seguitando la disposizione , immediatamente disse così = *Conche le dette femmine si debbano casare con li figli , e discen-*

 den-

denti mascoli così del quond. Giuseppe Brancati , come di Giacomo, Zij *di esso testatore* = Lode a Dio, quì non si dicono legate al precetto *le figlie di ESSO ANDREA , ma generalmente le femmine*. V'è che dire in ciò? Non si riduce a sogno la oppostaci personalità? Spezialmente per vedersi differita la chiamata delle figlie di Andrea, e delle femmine del med. a troppo lontanissimo tempo , cioè , in estinzion di tutta la linea maschile.

Tutto il di più, se vi sia bisogno, leggasi nelle nostre alle-
36 gazioni alla *pag.*82. *& seq. a n.*73. , in cui al *n.*95. *fol.* 100. si risponde al bel ritrovato degli Avversarj, di potersi, cioè, il fine del testatore empiersi, qualora le femmine (com' ha fatto D. Cassandra) prendessero in marito un estero , e questi il cognome *Brancati* assumesse , così potendo dirsi esso maritate nella fameglia , se non vera, almen finta. Questo pensiere in prima non regge , poiche il Dritto vuole , ch' ove siavi la fameglia vera , ne' fedecommessi non mai può considerarsi la fittizia ; cedendo sempre la finzione alla verità *DD. apud Card. de Luc. de fideic. disc.*40. *num.* 16. , spezialmente quando nella fameglia vera vi fosse anche unita la congiunzion di sangue *Peregr. consf.* 12. *lib.* 5. *Cardin. de Luc. de fideic. in sum. num.* 149. Così si avvera nella causa nostra , poiche la fameglia indicata fu quella di Giacomo , e di Giuseppe Brancati , amendue Zij del testatore . Per secondo , ancorche potesse reggere per legge, distruggerebbe ella la volontà espressa di Domenico testatore , il quale diede luogo alla fameglia finta , ove non vi fussero figlie discendenti di Giacomo , e di Giuseppe. Ivi = *Si debbano casare con li figli e discendenti mascoli* ,

co-

così del qu. Giuseppe Brancati , come di Giacomo ; Zij di esso testatore: ED IN CASO , CHE QUELLI MANCASSERO , CON QUALSIVOGLIANO ALTRI con li quali si casassero , debbiano assumere il cognome ed armi di Casa Brancati = . D. Andrea altresì usò l'istesso linguaggio , avendo obbligate tutte le discendenri femmine a collocarsi in matrimonio con *Gentiluomini di Casa Brancati , miei parenti : E quando non vi fossero , o vi fossero , e non fossero Gentiluomini , debbano maritarsi , con condizione di dovere il loro marito assumere il cognome della mia famiglia* Brancati = Si può ammetter quistione , ove è espressa la volontà del testatore?

SEguitasi ad attaccare il precetto colla decima nullità, con opporsi, che lo stesso dicendosi valido , e non 37 personale, non mai potè comprendere il gravame di duc. 60. mila , a cui Domenico sottopose i feudi, aggregandoli al fedecommesso e maggiorato , da esso istituito : E se ne da la ragione poiche questo gravame di duc. 60. mila s'impose a' feudi , dopoche , entrando la successione al detto fedecommesso per la estinzione de' maschi nelle femmine , a queste ingiunto già si era il sudetto precetto *de nubendo in familia* .

L'opposizione (si condoni il termine) è troppo puerile. 38 Senza far uso della tacita ripetizione de' pesi, vincoli , e condizioni ne' fedecommessi , di cui ragionano a sazietà *Peregr. Fusar.* e il *Presid. Aguirre* nel suo utilissimo *tratt. de tacit. oner. repet.* Basta riflettersi , che il testator Domenico Brancati imposto il detto gravame di ducati 60. mila sopra

 i feu-

i feudi, inchiuselo espressamente al fedecommesso, ed al medesimo aggregollo: Quando una cosa si aggrega alla precedente disposizione, si ha per l' istessa, e non può essere di diversa natura, assumendone tutte le qualità, per le autorità allegate nella nostra scrittura *pag.* 104. *nu.* 100., e spezialmente di *Mans. tom.* 3. *consult.* 28. *num.* 19. Dunque se il testator Domenico, dopo fondato il fedecommesso, e maggiorato sopra i burgensatici, e soggettate le femmine, chiamate in estinzion de' maschi, alla legge *de nubendo in familia*, allo stesso maggiorato aggregò, e sottopose i duc. 60. mila di gravame sopra i feudi, al gramame già detto son invitate le femine colla stessa legge di doversi maritare nella famiglia. Cessa ogni dubio ove pongasi mente, che Andrea Brancati, figlio di Domenico, confermò il fedecommesso fatto dal padre (che comprendea i burgensatici e il gravame su de' feudi in duc.60. m.) *con tutte le sue qualità, e condizioni*. Quindi ne siegue, che se tra le condizioni vi era quella *de nubendo in familia*, e il fedecommesso paterno fu prorogato a detti duc. 60. mila, anche sopra di questi estender si deve la detta condizione.

LA undecima nullità consiste nell'attaccarsi d'ingiusto, anzi erroneo, e contradicente a se stesso il laudo, giache con esso, avendosi per valido, e comprensivo di tutte le discendenti femmine il precetto, sopratutto a riguardo del fedecommesso ordinato su i burgensatici, ciò non ostante, i detti burgensatici si danno a D.Cassandra benche controveniente, ed a D. Carmela, ch' al precetto avea obedito, con maritarsi a

39

D. Ni-

D. Nicolò Brancati, discendente di Giuseppe Brancati, si tolgono: E si esclude nel tempo istesso la ridetta D. Cassandra dalla successione al gravame de' duc. 60. m., tuttoche per questo il precetto può dirsi di aver luogo sol per la conghietturata mente del testatore, siche più tosto per detti duc. 60. m. giovar potea l'arbitrio del sig. Consigliere Arbitro, che per la successione de' burgensatici.

Si piglia volontariamente un grande abbaglio di fatto 40 in questa undecima nullità. Assolutamente non è vero, che la successione a' burgensatici non si da col laudo a D. Carmela, ma a D. Carmela, e nelle nostre allegazioni si sono in ciò trascritte le proprie parole del detto laudo *pag.* 106. *n.* 105. E'vero, che poi i detti burgensatici si fan dal Consigl. Arbitro cedere da D. Carmela a D. Cassandra, in compenso e sodisfazion di tutte le pretensioni, che promoveansi, e poteansi promuovere da questa contro di quella, soltanto obbligandosi D. Cassandra a pagar a D. Carmela per lo paraggio, che spettavale sopra i feudi, e per lo prezzo de' burgensatici, che si facean cedere a di lei beneficio, duc. 5. m. Ma questo più rafferma la nostra proposizione. Se non eran di D. Carmela i burgensatici, non potean cedersi a D. Cassandra, perche nessuno dona quel, che non ha. Veggasi quel, che si è da noi in ciò divisato nelle allegazioni *pag.* 107. *num.* 107., ove si fa toccar con mani, quanta equità con tal providenza si viene a scuoprire nel detto laudo. Vi è un'altro abbaglio nella detta undecima nullità, cioè, si ha per certo in essa, che il precetto soltanto conghietturalmente può dirsi comprensivo anche del gravame de' ducati

 60.

60. mila . E pure poco anzi si è da noi dimostrato tutto il contrario , cioè , d' esser espressa la comprensione , sopratutto attento il testamento di Andrea , in cui si confermò il fedcommesso di Domenico .

LA duodecima nullità si appoggia ad una circostanza di fatto , la quale non è vera . Si scusa D. Cassandra 41 da quella controvenzione , a cui si dichiara incorsa col detto laudo , per la cagione , che nel 1749. , in cui per la morte dell' ultimo Barone d' Ursomarso D. Andrea Brancati , estinta la linea maschile , dovea entrar successione nelle femmine , non vi era , che il solo D. Nicolò Brancati , con cui potea , volendo obedire al precetto , unirsi in matrimonio . Questo non era , ad avviso de' Contradittori , che il volere distruggere la di lei libertà , contro alla *morale cristiana* , e per conseguente non poteasi tener conto d' un precetto , inefficace , e ripruovato dalla legge .

Si dice non vera la detta circostanza di fatto ; e così 42 è . Vi era in effetti nel detto anno 1749. D. Bartolomeo Brancati della discendenza di Giuseppe (giacche quella di Giacomo era già estinta) d' anni 31., perche nato a' 27. Agosto 1718. , e seguentemente atto per l' età ad esser marito di D. Cassandra, come lo fu il Duca Giovine , ch' era d' anni 30. nel detto anno 1749. , come venuto alla luce del mondo a'20. Agosto 1719., e perciò in un solo anno precedea nell' età il detto Duca D. Vespasiano. Si vuole il ridetto D. Bartolomeo povero . Ma per prima questo non si pruova . Secondo, vera la povertà , non gli potea essere di ostacolo per dette nozze , una volta che i detti

detti fedecommettenti Domenico, ed Andrea., indicando quei, con cui le loro discendenti femmine dovean maritarsi, per essere abilitate alla successione del detto fedecommesso, li vollero discendenti di Giuseppe, o di Giacomo Brancati, Zij di Domenico, e Prozij di Andrea, o Gentiluomini di Casa Brancati, ma non ricchi. Anzi dee dirsi, che più tosto li considerarono poveri, e vollero porli in istato di ricchezza, colla successione di loro opulentissimo patrimonio, al di cui acquisto invitati furouo per mezzo del detto precetto.

Chi di mente sana potrà persuadersi, che interrogati i d.
43 testatori, se volessero, posti in confronto il d. Duca Giovine, straniero e ricco, e il rid. D. Bartolomeo, gentiluomo povero (dicasi senza pregiudizio del vero) di loro famiglia, e casato, preferir quello a questi. Vi si aggiunge, che nel detto anno 1749. vi era anche D. Giuseppe Brancati il giovine, fratello di detto D. Bartolomeo, casato sì, ma che avea due figli maschi, cioè il primo nato a' 17. Luglio 1737., e perciò d'anni dodeci, e l'altro secondogenito, ch' avea un anno meno, poiche procreato a' 15. Ottobre 1738., siche amendue in istato di promettersi in isposi, e casarsi colla sudetta D. Cassandra, che allora più di anni 13. non avea. Ecco, che manca, e non è vero il fatto, a cui si appoggia la detta nullità, rilevandosi dalle fedi di battesimo prodotte negli atti, che nel 1749. vi eran quattro Gentiluomini di casa Brancati, discendenti di Giuseppe, cioè, D. Nicolò, D. Bartolomeo, ed i due figli di D. Giuseppe il giovine: E perciò si tralascia, come cosa inutile, e superfluà di far vedere, che per legge,
an-

anche il precetto *de nubendo* ad una certa e determinata persona; è valido, ed obbliga colei, a cui s' impone, essendo chiari, ed aperti i testi, in cui il punto in questi angusti termini si decide.

LA 13. nullità si fonda all' asilo della restituzione *in integrum*, credendosi, che D. Cassandra minore per mezzo di questo rimedio possa essere scusata dalla controvenzione al precetto.

Poche parole bastano in confutazione di cotal nullità.

44 La restituzione *in integrum* allora puo concedersi, *quando res sit integra*. Se D. Cassandra, benche contratto il matrimonio col Duca Giovine, non avesselo consumato, ed in istato fusse da sciorsene, o, morto il detto Duca (Dio gli dia lunghissimi anni) di passare a seconde nozze, da una parte; e dall'altra vi fussero i gentiluomini della famiglia Brancati, discendenti sopratutto da Giuseppe, da casarsi, come vi erano nell' anno 1749.; In questi casi gioverebbe promuover detto articolo, giache in detti casi trovasi esso posto in campo nel Foro presso *Capycel. consult.* 127., *ubi Car. de Alesf. num.* 12., e ne fa anche menzione il *Card. de Luc. de testam. disc.* 73. *num.* 38. *versic. & licet*. Ma, tutto ciò mancando, è inutil parlare di un tale articolo, spezialmente nello stato, in cui siamo, d' essersi già per la di lei controvenzione acquistata ragion troppo stabile a D. Carmela al fedecommesso, per essersi già maritata *in familia* con D. Nicolò Brancati, e procreati da lui più figli. Fece adunque bene il signor Consigliere Arbitro, se non diede orecchio a sì fatto rimedio. Trovasi il dipiù nelle allegazioni *pag.* 109. *n.* 108.

Da

DA una circostanza, che manca nel fatto, ed anche nel Dritto, sume il suo essere la 14. nullità, o sia più
45 tosto gravezza. Si dice nullamente promulgato il laudo, e con esso esclusa dalla successione del fedecommesso D. Casandra, perche controveniente al precetto, poiche ne' testamenti di Domenico, ed Andrea Brancati, o non v'è tal esclusione, o essendovi *per viam pœnæ*, dee reputarsi invalida, e contraria alle leggi.

Ma il fatto sta, che la esclusion, che si niega, a let-
46 tere pur troppo cubitali si legge così nel testamento di Domenico, come in quello di Andrea, di cui si sono da Noi trascritte le parole nelle allegazioni *pag.* 111. *num.* 12. Espresamente in caso di controvenzione d'uno (non solamente riguardo all'alienazione, ma circa ogni altra cosa disposta in essi testamenti) si esclude il controveniente dal dritto di succedere, e si ammette il sequente chiamato osservante. E replicandosi, che questa sarebbe pena, e che perciò lo precetto, come penale, non merita d'essere appruovato; Si risponde, che si ripete il principio, e ciò, che nelle precedenti nullità si è opposto, e da Noi si è confutato.

Vi osta anche la legge, la quale espressamente stabi-
47 lisce, che chi controviene alla condizione imposta dal testatore, abbenche questi non abbiane la perdita ordinata, *ipso jure* resta escluso dal fedecommesso, e si dà all'altro chiamato, che gli siegue in grado. Così decidesi da *Papiniano in l.* 71. *D. de leg.* 2., e concordanvi l' *auth. hoc amplius C. de fideic.*, e 'l §. *si quis autem non implens*, col §. *seq. Auth. de hæred.* & *fal-*

& falcid. con altri, che trovar si possono nelle nostre *alleg. pag.* 111. & 112.

VI è un'altra nullità, a cui anche si da il novero di 14., siche viene tal numero ad essere duplicato. Si accagiona con essa d' ingiustizia il laudo, per essersi in esso fatti cedere a carico di D. Cassandra tutt' i pesi, così perpetui, come vitalizj, senza pria farne la liquidazione.

Essendo il fu sig. Consigl. Borgia Arbitro, sol dovea ba-
49 dare alla decisione del punto principale, ch' era in controversia, cioè, della successione al fedecommesso di Domenico, e di Andrea Brancati, così pe' burgensatici, come pe' feudali. A che entrava la detta liquidazione? I detti pesi, e debiti si fecero cedere a carico di D. Cassandra; dunque vie più era ella inutile, non che necessaria, come la sarebbe stata, se si fosse fatta entrare in contributo D. Carmela, ed i detti debiti, e pesi si fossero tra l'una, e l' altra sorella divisi. E pure procedendo con somma avvedutezza il d. sig. Consigliere Arbitro, per veder di quanti pesi, e debiti gravava la d. sig. D. Cassandra, volle pria esserne informato, e sapere, a quanto gli uni, e gli altri ascendeano; siche richiestone lo Scrivano della causa, questi empiè a tali parti, e ne fece piena fede, esibita *fol.* 384. *comprom.*, la quale si cita nel laudo, null' importando, che la detta fede si legga firmata, e soscritta dopo del detto laudo. Basta, che il signor Consigliere arbitro se n' avesse dato carico nel laudo, e ch' ella vera fosse; del resto non puo imputarsi a delitto ad un Ministro così supremo, che si fon-

si fondi a qualche attestato, o atto dello scrivano, a cui si sia ordinato di farlo, e poi per qualche cagione, o per trascuraggine non abbialo formato. Oltre, di potersi dare un error non doloso, anzi innocente, in un qualche decreto, o altra scrittura forense. E tra il dubio si crede anzi al Giudice, che allo scrivano. Legganfi le *alleg. pag.* 113. *num.* 115.

LA 15. nullità si fa sorgere dal non essere stata ammessa fra esse sorelle la division de' pesi, e debiti per contributo. Eccone in poche parole la confutazione.

Se de' pesi, e debiti si tratti dell' ultimo defunto Barone di Urso Marso D. Andrea Brancati, o di suo padre Baron D. Domenico-Antonio, è inutile il parlarne, poiche D. Carmela Brancati non è erede de' medesimi, anzi in più occasioni ha dichiarato, di non volerla essere. Se poi si parli de' debiti, e pesi de' fedecommettenti, o i medesimi erano, e sono, sopra i beni burgensatici, ed essendo stati essi ceduti in tutto, e per tutto da D. Carmela a D. Cassandra per mezzo del laudo, giusto è, che vadano anche a danno della Cessionaria, passando sempre i beni colla lor causa: e sebbene sopra detti burgensatici è stata condannata D. Cassandra a supplir ducati 5. mila a D. Carmela, ad ogni modo, come si è detto, si fecero essi dare alla medesima per causa onerosa, cioè, in compenso delle ragioni del paraggio, ed altro, che vi pretendea l' istessa D. Carmela. O erano sopra i feudali, ed essendosi i medesimi dati a D. Cassandra, a carico di questa si fece giustamente cedere col laudo il peso del pagamento, senza far soggiacere a veruno

49

no contributo D. Carmela, quasi in compenso di quelle ragioni, che avea dedotte, e le competeano sopra detti feudi, accennate nelle nostre *alleg. pag.*116. *ad* 119. *num.*118. *&* *seq.* Il che sopratutto aver dovea luogo pe' pesi, e debiti annessi alla roba, che son esenti dal contributo *Ann. consf.*4. *Card. de Luc. disc.* 22. *de feud. num.* 3. *in fin.*

NElla 16. 17. 18. 19., e 20. nullità, si impugna il laudo per lo stesso capo d' essersi fatti cedere tutt' i 50 debiti, e pesi a carico di D. Casandra, mentre altro non contengono, che la specificazion de' pesi, e debiti, distinguendosi in esse quali, e quanti fossero. Ma se si è da Noi fatto vedere, che tale gravezza non regga, mentre a somma ragione i detti debiti, e pesi si fecero passare colla roba all' istessa D. Cassandra, chi non vede, ch'è inutile tale specificazione: E maggiormente si rende inutile, mentre da Noi si è nelle allegazioni risposto capo per capo a detti debiti, e pesi, facendoli vedere, di non esser affatto per lo pagamento di essi onnosj i beni, su di cui è la controversia. Vegansi nelle allegazioni le *pag.* 119. 120. 121. 122., *&* 123. *a num.*124.

LA 21. nullità non meritò risposta. Si attacca di vizioso il laudo, per non essersi in eso data providenza a riguardo delle spese delle liti, che attualmente vi sono, e possono promuoversi nel tempo avvenire, sopra detti feudi; nè si è spiegato, a carico di chi debban cedere.

La incombenza del sign. Consigliere Arbitro era di com-51 porre le differenze, che tendenti eran alla successione

ne del detto ſedecommeſſo . Queſte furon tutte col detto laudo arbitrate , e compoſte . Onde a gran ſenno ommiſe egli d'interloquir sul punto delle ſpeſe, che non erano in controverſia , nè punto leggonſi nelle iſtanze delle Parti contendenti e preſſo gli atti del compromeſſo dedotte . Reſtano adunque ſotto la deciſion della legge , dalla quale ſon caricati i Poſſeſſori delle robe , su di cui promuoveſi il litiggio , a ſoſtenerle . A che accuſar per tal ommeſſione di nullità il laudo ?

COlle altre ſeguenti Nullità cioè 22. e 23. ſi duole il Duca Giovine del detto laudo, e il dice nullo e leſivo ad oggetto d'eſſerſi su de' feudi taſſato il paraggio per D. Carmela in ducati 5. mila.

Primo adunque ſi oppone (ed è la nullità 22.) d'eſ-52 ſerſi fatta la taſſa del detto paraggio, ſenza che ſi foſſe da D.Carmela unquemai dimandato . Si riſponde , che dagli atti coſta tutto il contrario . Ve ne ſono le ſpeziali ſue iſtanze e nel S.R.C. , ed avanti agli arbitri Reggente Santoro , ed avvocato Villa, tantoche nel laudo de'medeſimi se ne fece ſpezial menzione , e ne fu riſerbato il dritto a D. Carmela *ut fol.*80.*& a t. Proc. prim. Comprom.* . Se era in controverſia il detto paraggio , e tutte le controverſie furon dall'Invittiſſimo Re Cattolico rimeſſe al detto fu Conſigliere Borgia . Dunque giuſtamente vi ha interloquito col ſuo laudo ; e vi ha interloquito , anche perchè avendo eſſo dat' i feudi a D. Caſſandra , e pretendendo anche la ſucceſſion di queſti D. Carmela , e la eſcluſion della qualità feudale dalla Terra di Urſomarſo , arbitrando le ragioni di eſſa ſi-

ſignora D. Carmela ſopra detti feudi , ha condannato quella a darle il paraggio nella ſomma di duc. 5. mila. Diaſi un'occhiata alle noſtre *alleg. pag.* 124. *n.* 131.

Secondo s' impugna (ed è la 23. nullità) la taſſa del 53 detto paraggio a pro di D.Carmela, che erane altronde proveduta , in iſpezie per lo detto gravame di ducati 60. mila , per eſſerſi oltra paſſata la quantità di legittima ſul reſto del valore di detti feudi (dedottone il detto gravame) in duc. 37536. Queſto è motivo di leſione, e non di nullità; quindi ſe ne dee far l'eſperimento con giudizio ordinario. Si ponga ciò da parte. Non vi è la preteſa leſione. I detti duc. 5. m. di paraggio aſſegnati a D.Carmela le ſi ſono col laudo dati anche a riguardo delle ragioni , che avea ella dedotto su' feudi , e della ceſſion de' beni burgenſatici , che deve fare a pro di D. Caſſandra . Poſto ciò , non vi è affatto la leſione , e ſe vi è , è più toſto per D.Carmela, attento tale ſcarſo compenſo, che le ſi è dato. Vi è di più , che a D.Carmela ſi deve la legittima anche in vigor del teſtamento di D.Andrea, e non qual figlia ſemplicemente di D. Domenico Antonio : Ed al valor de' feudi dee aggiungerſi l'onorevolezza , e dignità , ch' eſſi danno, per le quali viene di gran lunga a creſcere il loro valore , ſicchè non può la reſta di prezzo fiſſarſi in ſoli duc. 37536.

LE nullità 24. 25. 26. anche feriſcono il laudo circa la taſſa del detto paraggio . Si dice fatta , in 54 vigor d'un apprezzo non vero , quando non ve n'era la capienza , *non deducto prius ære alieno* ,

ſen-

ſenza vincolo, ed in compenſo delle ſpeſe. Ma queſti ſon mottivi di leſione, non di nullità; E pure non ſon veri. La perizia dell' Illuſtre Primaria ſi dice erronea, e tutto il contrario ſi è da noi dimoſtrato nella confutazione delle prime cinque nullità. Dal prezzo de' feudi ſi deduce il gravame di ducati 60. mila, fatta la quale deduzzione, ſempre vi reſta la capienza per detti ducati 5. mila, ſpezialmente, ſe ſi aggiunga a valor di eſſi l'onor, che danno i feudi. Ove non fuſſevi detta capienza, dee rifletterſi, che i ducati 5. mila col laudo ſi danno a D. Carmela, non ſolamente a titolo di paraggio, ma per lo compenſo della ceſſion de' burgenſatici, e delle ragioni dedotte ſu i beni feudali. De' debiti, e peſi ſi è ragionato ſopra: o ſon eſſi vitalizj, ed, eſtinguendoſi colla vita, non poſſono iſcemar il valore della propietà de' feudi; o perpetui, ed o giuſtamente ſi ſon caricati a D. Caſſandra, o ſon di natura, che non poſſono rappreſentarſi su detti feudi. Non ſi è appoſto vincolo ai detti ducati 5. mila nel detto laudo, ed a ragione, giacchè onnoſsj al fedecommeſſo non poſſon mai rimanere; E pur vi è in eſſi il vincolo dotale. E se non vi foſſe, che mal vi è? Pongaſi mente, che i detti duc. 5.m. ſono ſtati dati a D. Carmela, come ſi è detto, e ſi ripete, in compenſo di detta ceſſione, e delle ragioni, ch' ella ha, ed anche per le ſpeſe ſtrabocchevoli ſofferte finora nell' oſtinato litiggio, moſſole da D. Caſſandra, e pendente fin dall' anno 1749. Dunque non dovea per detti ducati 5. mila eſſer gravata d'altre ſpeſe. E per lo di più, non è contradicente a se ſteſſo il ſignor Conſigliere

Arbitro nel detto laudo, anzi equiffimo fi fcuopre il fuo parere, contenendo una compofizione, per cui qualche cofa fi dà D. Carmela, molto più a D. Caffandra. Leggafi il Corollario intiero di noftre *alleg. pag.* 125. *n.* 132.

LA nullità 27. fi confuta colla lettura femplice del laudo, che fi ha fotto l'occhio ridotto in iftampa. Si 55 dice ingiufto, perchè con effo tutto fi dà a D.Carmela, null' a D. Caffandra. Il contrario manifeftamente fi fcorge. Dedotto il gravame de duc. 60. mila, tutto il di più del valor de' feudi fi dà a D.Caffandra, oltre della giurifdizione, ed onorevolezza, che portan feco i feudi, che, benchè non è di picciol pefo, e riguardo *Card. de Luc. de feud. difc.* 71. *num.* 8., pur fi paffa fotto filenzio dagli Avverfarj. Si fan cedere ancora a benefizio di D.Caffandra tutt'i burgenfatici. Ed alla forella, cioè, a D. Carmela cofa rimane col detto laudo? In compenfo di detta ceffione de' burgenfatici, per lo paraggio, che fpettale su i feudi, e per le altre ragioni dedotte su i medefimi beni, foli duc.5. m. fi danno. E pur fi affenta con lieta fronte, ed intrepida tutt' il territorio, e lefivo fi vuol per D.Caffandra il laudo. Oh quefto è troppo!

ALla 27. nullità fuccede la 28., mercè la quale fi accaggiona di ingiuftizia il laudo del Configliere 56 Borgia, di orrevol memoria, per aver interloquito fulla legittima di D. Domenico Antonio Brancati fopra i beni del fedecommeffo di Domenico fuo avo, dichiarandofi non dovuta, quando ella non era ftata nè chiefta, nè dedotta.

E che

E che forta di nullità ? Ella la detta legittima fi leg-
57 ge chiefta, e dedotta negli atti nell' *artic.* 38. di D. Caffandra *fol.* 435. *proc. S. C.*. Oltre a ciò, fe il fignor Configliere Borgia per Sovrano Commando dovea decidere le controverfie cardinali, vertenti fulla fucceffione del detto fedecommeffo di Domenico, e di Andrea Brancati, uopo era, che anche interloquiffe su tutte le quiftioni fubalterne, com'era quella di detta legitima, quale dovendofi, molto verrebbe a diminuirfi il detto fedecommeffo. E poi, con detta decifione che mal fi è fatto alle Parti? Si è dalle radici tolta una lite, che potea forgere in appreffo, come lo abbiam confiderato nelle noftre *alleg. pag.* 128. *num.* 134.

COlle 29. 30., e 31. nullità fi cerca fcuoprire nel detto laudo; primo, una troppo biafimevole
58 non curanza, per non efferfi offervati tutti gli atti, e proceffi, attinenti alla caufa. Secondo anche una dannevol malizia, per aver promeffo il fignor Configliere a voce al fignor Duca Giovine, che del merito delle gravezze da lui efpofte fi avrebbe avuta ragione in tempo della promulgazion del laudo, con prendere pria il fentimento da altri Periti e poi dargli quel compenfo, che meritavano: Promeffa, che non fu mai empiuta, perchè nel detto laudo confermò la perizia, nè per penfiere in picciola parte moderolla. Terzo finalmente il concorfo di molti errori prefi da effo fignor Configliere Borgia nel detto laudo, il quale perciò fi vuol nullo, ed invalido.
La non curanza fi ritrae nella 29. nullità dal non
59 efferfi offervati ed avuti fotto gli occhi da effo fu Configliere Arbitro; che due foli proceffi, quando

ve n' erano molti altri ; e dal non esfersi presi gli espedienti in caso della revisione dell' apprezzo , a tenore del primo appuntamento avanti di lui fatto. La principale controversia , su della quale dovea giu-
60 dicare ed arbitrare d'Ordine Sovrano il defunto signor Consigliere Borgia, raggiravasi, come tuttavia raggirassi , circa la successione al fedecommesso e maggiorato , istituito da Domenico, e da Andrea Brancati. Le scritture cardinali , necessarie a tenersi presenti per tale decisione , erano i testamenti dell' uno , e dell'altro; Le istanze, e dimande delle Parti; Le vicendevoli opposizioni; Gli apprezzi solenni fatti della roba controvertita nel *1661.* , e *1667.*; e tutte l'altre scritture prodotte unitamente co' medesimi; Gli atti intieri dal 1749. in avanti fabbricati nel S.C.; Ed i decreti di tempo in tempo profferiti dal medesimo, anche dopo il laudo de' defunti Reggente giubilato D.Francesco Santoro, ed avvocato D.Francesco Villa. Quali scritture, apprezzi, istanze, atti, e decreti del S. C. tutti furon presenti dal signor Consigliere Borgia , e li ebbe avanti agli occhi pria di formare il suo laudo. Dunque , e che importa , che non osservò ancora gli atti del sequestro , e de' conti dati dal sequestratario, e ne anche gli altri atti , e processi fatti ad istanza di varj pretesi Creditori? Nulla influir poteano i medesimi per la decision della principal questione ; Imperciocchè questi, o non bisognavano, essendo bastato al Ministro , d'essere stato istruito dallo scrivano della natura, qualità, e quantità de' pretesi crediti, come sopra si è detto ; o sol vi sarebbe stato d'essi uopo in tempo dell' esecuzion del laudo, e quando sarebbe convenuto di procedere alla li-

qui-

quidazion de' pesi, e debiti ereditarj: E quei, cioè, gli atti del sequestro, e de' conti dati dal sequestratario, erano più tosto necessarj all' illustre Primario, (il quale in effetti osservolli) affine di poter formare il suo apprezzo. Al signor Consigliero Arbitro, per dar fuori il suo parere, sol fece di mestieri la visura dell'apprezzo. Se dunque questo fu a lui presente, poichè vi fondò il laudo; E che nuoce, che gli atti sudetti non furon osservati? cosa da ciò producesi di nullità contro del medesimo laudo?

Il non essersi poi presi gli espedienti in occasion della 61 chiesta revision dell'apprezzo, non dee a non curanza, anzi a somma avvedutezza del degnissimo Arbitro attribuirsi. Egli ben sapea, che ciò si era convenuto avanti di lui col primo appuntamento, e che poi altrimenti erasi pattovito col secondo: Per nulla dire, che per esecuzion de' Reali Ordini, non dovè darsi orecchio alle lagnanze, e gravezze contro del detto apprezzo, per cui si era chiesta dal Duca Giovine la detta revisione.

La promessa, che si espone, non ha altra pruova, 62 fuori quella, che sume dalla sola voce de' dottissimi Difensori del Duca Giovine, i quali l' assentano, ma non la fondano; ed intrattanto nel dubio, e nell'oscuro, conviene, anzi è giustizia, che più tosto ad un Senatore di tanto merito, e di sì esimia integrità, si creda, che agli Avversarj. E se pur fosse vera; egli è certo, che, conforme da noi si è detto, e si dirà in appresso, è troppo evidente, anzi toccasi con mani, la soverchia moderazione, ch'usò nel suo laudo, in cui, non seguendo in tutto la perizia dell' illustre Primario, benchè giusta, perfetta, e corrispondente agli

apprezzi antichi, ed all'altre ſcritture, ſopra enunciate, ma regolandoſi ſoltanto colla medeſima, non ſolo un giuſto, ma un eccedente compenſo diede alle ragioni, e pretenſioni del detto Duca, e di ſua moglie D. Caſſandra. Paſſiamo al diſciframento degli oppoſti errori.

Primo, ſi attri buiſce ad errore l'eſſerſi detto nel laudo, che dopo ingionto da Domenico, e da Andrea Brancati il ſopradetto precetto alle femmine, *de nubendo in familia*, eſſi teſtatori in caſo di controvenzione al medeſimole aveano eſcluſe dalla ſucceſſione. Circoſtanza, come ſi aſſenta in detta nullità, non vera.

63

Quì ſi vuole non vera una cotal eſcluſione, e ſopra, cioè, nelle prime nullità, a fine di far vedere, che il detto precetto fu penale, ſi è avuta per certa. Troppa incoſtanza, o debolezza di mente! La verità ſi è, che la eſcluſion in caſo di controvenzione al precetto eſpreſſamente leggeſi ordinata, non altrimente nello ſteſſo precetto, ma nel fedecommeſſo controvenzionale, come ſopra ſi è dimoſtrato: oltre quella, che generalmente induce la legge ne' fedecommeſſi dalla controvenzione, ed inoſſervanza del chiamato, per la *l. legatum purè D. de adim. leg. junct. l. legata ſub conditione D. de cond. & dem. l. penult. in fin. C. de leg. l. Pater Severinam D. eod. tit. de condit. & dem.* con mille altre.

64

Secondo; l'aver detto il ſignor Conſigliere Arbitro, che ſull' iſtromento di accettazione fatta da D. Domenico Antonio Brancati del gravame di ducati 60. mila impoſto su' feudi, fu impetrato nel 1722. l'aſſenſo regale, quando fuvvi ſolo l'aſſenſo regio, non

65

non è errore, ma si riduce ad una troppo severa censura de' due vocaboli *regio*, *e regale*. A nostro credere, tutt'e due significano l'istesso. Se omai si fosse detto nel laudo, che si fosse spedito l'assenso, e tale spedizione non vi fosse stata, allor si potrebbe l'asserzione dir erronea. Se si fusse spiegato, che l'assenso fusse stato del Re, e poi si fusse trovato del Vece Re, via via, anche in tale caso si potrebbe sostener l'errore, quantunque con poco fondamento di ragione, poiche facendo le parti del Re nel Regno il Vece-Re, l'assenso impetrato dal primo, si ha, come se lo dasse il secondo; e sol questo si limita ne' novi Capi, contenuti nella nota Prammatica 4. *de feud.*, in cui si determina, che non basti l'assenso del Vece-Re. In tutti gli altri casi, (fuori gli eccettuati) fra' quali è il nostro, l'Assenso del Vece-Re si ha come se spedito si fosse dal Re: Ov'è dunque l'errore, che si pretende?

Terzo, si riferisce ad errore, che nel laudo assentato si
66 fosse, che della discendenza di Giuseppe e Giacomo Brancati, contemplata nel detto precetto, vi eranō tre nel 1749. quando maritossi D. Cassandra con il Duca Giovine: e che tutti e tre n'aveano prevenuto il giudizio nel S. C.. Si crede, che un solo, cioè, D.Nicola Brancati, eravi esistente di detta discendenza, abile a poter si casare, e, che anche questi solamente fu colui, che promosse il sopradetto giudizio. Ma la credenza è contraria alla verità. Ed eccone il perchè. Nell'anno 1749., che forma l'epoca di questo gran piato, eranvi al certo più discendenti di Giacomo, e Giuseppe Brancati; e sebbene non può verificarsi ciò nella

 linea

linea del primo, la quale erasi estinta, ed affatto evacuata; ad ogni modo l'altra linea di Giuseppe ancor durava, siccome dura, in D. Nicolò, D. Giuseppe il giovine, e D. Bartolomeo Brancati. Risolvendosi la congiuntiva *&* *in alternativa*, giusta le triviali regole legali, indicate dal comun maestro *Bartol.* al *cons.* 14. *Inc. Statuto Civitatis*, si verifica l'esistenza della discendenza di detti due Colonnelli, cioè, di Giacomo, e di Giuseppe Brancati, con i posteri discesi da un di questi, cioè da detto Giuseppe. In tempo, che maritossi D. Cassandra col Duca Giovine, indubitatamente vi erano esistenti tre, anzi quattro della progenie del detto Giuseppe, con cui ella potea maritarsi, cioè, D. Nicolò Brancati, figlio di D. Simone, D. Bartolomeo (cui non ostava l'età, o che fosse povero, se pur ciò sia vero), ed i due figli di D. Giuseppe il giovine. Si è pruovato sopra. Finalmente è da notarsi, che, anche giusta la confession della Parte, D. Nicolò Brancati, prima di maritarsi col Duca Giovine D. Cassandra, introdusse la lite nel S. C. presentandovi quella supplica, di cui sopra si è fatta menzione. Questo basta, per potersi dire, che tutt'i discendenti erano in giudizio, l'un conservando in tutto la ragione per gli altri. Cosiche ben verificasi quel, che asserisce il Ministro Arbitro nel laudo, cioè, che tre discendenti vi eran in tempo delle nozze di D. Cassandra, e tutt' in giudizio, *singula singulis referendo*, come suol dirsi.

Quarto; erroneo si dice il laudo nella parte, in cui si
67 afferma, che prima di contrarsi le dette nozze di D. Cassandra con il Duca Giovine vi era il decreto del S. C., con cui s' eran quelle inibite. Come si è det-

è detto sopra , sotto il nome di decretó inibitoriale altro non s'intese dal fu Signor Consigliere Borgia additare, che il tenor della supplica, data da D.Nicolò Brancati per l'inibizion del detto matrimonio, in vigor del sopradetto divisato precetto, unitamente colla controsupplicata in piè di essa fattavi , e colla notificazione personalmente seguitane di D.Cassandra, con essersi lasciata copia intiera di detta supplica, e controsupplicata, alla di lei zia, Tutrice, e Curatrice . Questo basta per dirsi sciente essa D. Cassandra del precetto, e di aver al medesimo controvenuto, ed usata anche frode al giudizio promossone nel S.C., siccome si è pruovato sopra. La verità si è, che il decreto di detta inibizione si era già ordinato , ma non si stese, poichè seppesi , che appena seguita la mossa di detto Nicolò Brancati , e la notificazion di D. Cassandra , precipitevolmente nel giro di poche ore si celebrò , ed effettuì il maritaggio col Duca Giovine , come anche sopra si è detto ; E lo può attestar, se vuole, e se ne ricordi, un Ministro del più sublime rango.

Quinto ; si attribuisce ad errore il dirsi nel laudo, che 68 D. Cassandra il dritto avea dedotto della legittima spettante ad Andrea Brancati, primo erede, su' beni di Domenico fedecommettente . Serve di risposta a tal sognato errore ciò, che si è replicato da noi alla 28 nullità, *pag.* 42. *n.* 57., in cui l'istessa opposizion si ripete. Per far crescere di numero le nullità, e col numero atterrirci, spesso in esse si ripetono l'istesse cose.

Il sesto errore si raccoglie dall'essersi detto nel laudo, 69 che il Duca Giovine fossesi ristretto a dimandar la

revision dell'apprezzo, con aversi soltanto riguardo al valore, ch'aveano i feudi nel 1682.: quando dalle sue istanze prodotte chiaro apparisce, d'averlo dimandato anche attento il tempo presente.

Tali istanze sono vere, e così và il fatto. Ma è al-70 tresì vero, che a voce avanti del sig. Consigliere Arbitro si ridusse, e si restrinse il Duca Giovine alla sola valutazion de' feudi, *habito respectu* al 1682.; Lò attesta il medesimo signor Consigliere; chi sarà sì scortese, chi avrà il coraggio di smentirlo in ciò? E per altro è ciò verisimile; mentre l' impegno del sig. Duca ad altro non mirava, e non mira, se non se a far vedere, che nel 1682., tempo in cui fu da Domenico Brancati imposto a' feudi il detto gravame di ducati 60. m., non vi era la capienza di tale somma, e che perciò fu nullo. Dunque la sola valutazione del 1682. potè, e dovette bastare al sig. Duca.

Settimo, ed ultimo, si attribuisce ad errore, e ad abba-71 glio di fatto, l' essersi nel detto laudo assentato, che D. Nicolò Brancati fece la offerta di voler pagare detti feudi fino alla summa di ducati 25. mila, colla legge di ritenersene quel, che si sarebbe giudicato, ed arbitrato, di spettare, ed appartenersi a D. Carmela: quando in verità l' offerta sudetta fu di pagar detti ducati 125. m. per lo prezzo di detti feudi, con ritenersene duc. 60. m. per cagion del cennato gravame, col valor de' burgensatici, e tener il di più a disposizione del S. C., e del detto sig. Consigliere Borgia.

Quando si vada, senza tanto filosofar sulle parole, all' 72 incontro della verità, non si trova più il preteso er-

errore. Nella condizion apposta da D. Nicolò Brancati di volersi ritenere i ducati 60. m. del gravame sopra i feudali, e tutto e quanto potean valere i burgensatici, sugli offerti ducati 125. mila, si sottintese, e dee sottintendersi la clausola, se così si fosse arbitrato, e sentenziato da esso signor Consigliere Arbitro. D. Nicolò lo credea sicuro, attenta la sodezza di sua ragione, perciò lo passò per assoluto. Ma qualora l' arbitramento gli fosse stato contrario, sempre restavagli l' obbligo di depositare, e pagare gl'intieri ducati 125. m., e quella porzione, che sarebbe stato giudicato. Essendo così; tra l' assertiva del laudo, e l' offerta di D. Nicolò Brancati non vi è l' opposto errore, come si ha nelle nostre *alleg. pag.* 133. *num.* 142.. Di grazia siano più cortesi gli Oppositori col detto su signor Consigliere Borgia, non ledan tanto la sua dottrina, ed avvedutezza. Gli facciano più giustizia.

Resta solo, che si risponda coll' istessa brevità a cinque 73 altre nullità, o sian gravezze, proposte contro del detto laudo.

SI dice 31. nullo esso laudo, poichè in esso si passa per discensivo perpetuo il fedecommesso, e mag-74 giorato, istituito da Domenico, e da Andrea Brancati: quando questa durata, o sia perpetuità non vi era, o era dubiissima, e nel dubbio, anzi estinto, che esistente il detto fedecommesso dovea credersi, mercè alcune conghietture, e presunzioni, che nella detta nullità si sono raccolte.

Oh sì, ch' ogni altra spezie di nullità si aspettava del tanto 75 combattuto laudo, fuori, che questa della validi-

tà, e perpetuità del detto fedecommesso, e maggiorato. In quanto al gravame de ducati 60.m. sopra i feudi, ed a riguardo de'burgensaticj, non si è di esso dubitato mai. Sol si è avuta per dubia e l'una, e l'altra dal Duca Giovine, circa il corpo de' feudi, conforme si è controvertita da D. Nicolò Brancati la qualità feudale sulla terra di *Urso Marso* . Vi sono le nostre voluminose prime allegazioni, e quelle dottissime degli Oppositori, i quali sebbene avessero più per bizarria d'ingegno, e per atterrirci col numero dell'opposizioni, posta in campo l'estinzion del detto maggiorato, pur nelle giudicature fatte dal S. C. in tale causa, e ne' due laudi che vi si sono promulgati, si è avuta la esistenza, e perpetua durata del medesimo per cosa assolutamente certa, e non suscettibile di controversia, anzi vi è nata decisione.

Da noi pregiudizio, e torto sarebbesi all'evidenza, se
76 ci cadesse in pensiere di rispondere a tale nullità. Preghiamo soltanto, e supplichiamo i signori del S.C. per decidere su tale nullità (giacchè si son compiaciute le Parti, di riproporre quel dubio, tante e tante volte in iscritto, ed a voce confutato) di aver soltanto sotto gli occhi l'intieri testamenti così di Domenico, come di Andrea Brancati, autori del detto fedecommesso; l'istromento dell'accettazion del medesimo; e l'assenso regio su la medesima ottennuto, e null'altro. In detti testamenti, istromento, ed assenso, ogni parola, per così dire, ogni sillaba, ogni apice, non che l'intiero contesto, manifesta la esistenza, la perpetuità, e la perenne durata del detto fedecommesso e maggiorato.

Domenico Brancati il vecchio col suo testamento de 28. di

77 di Febbrajo 1682. ordinando il fedecommesso , o sia maggiorato , chiama in esso i discendenti maschi di Andrea suo figlio , da primogenito in primogenito , in perpetuo , ed in infinito , coll' esclusion delle femmine anche dell' ultimo moriente , e di linea , e grado più prossimo : con che la linea del primogenito maschio dovesse sempre preferirsi , e rappresentarsi anche nella successione al Collaterale , in perpetuo , ed infinito . Mancando la discendenza de' maschi , chiama le figlie femmine di detto Andrea, ma per ispiegare , che sotto il nome di *figlie* sentiva parlar di tutte le di lui nipoti , pronipoti , e discendenti femmine , le chiama colla clausola *da primogenito in primogenito* . Se oltre le figlie di D. Andrea, l' altre femmine non fossero comprese , sarebbe inutile la detta clausola . Alle femmine , non alle sole figlie di Andrea , impone il sopra divisato precetto di maritarsi con uno de figli di Giacomo , e Giuseppe Brancati suoi Zii , o con altri , mancando quelli , col peso a i mariti di assumer le armi , e cognome di Brancati .

Nel caso , che non vi fussero *maschi* , *nè femmine* di 78 D. Andrea suo figlio , chiama il testatore per una mettà il primogenito maschio del detto Giuseppe , e nell' altra il primogenito anche maschio discendente da maschio di Giuseppe , con tutte le condizioni apposte nelle precedenti chiamate . Mancando i discendenti maschi di Giuseppe , li sostituisce Giacomo , ed i suoi figli maschi discendenti , da *primogenito* , *in primogenito* ; e per l' incontro mancando i discendenti maschi di Giacomo , loro sostituisce quei di Giuseppe, coll' istesse qualità , e condizio-

zioni, come sopra. In estinzion di tutt' i discendenti maschi di Andrea, di Giacomo, e di Giuseppe, invita per una metà le femmine di Giuseppe, per l'altra quelle di Giacomo, coll' obbligo a respettivi mariti di assumere il cognome, e l'armi di Brancati, e con tutte le clausole, e condizioni apposte nella chiamata degli agnati. N' esclude i Preti, e Monaci, e tutti coloro, che non posson procrear figli, e conservar la fameglia. Obbliga i primogeniti a dar gli alimenti ai secondogeniti, e le doti alle femmine sopra i frutti. Vi appone una strettissima ed ampia proibizion d'alienare, anche per causa di costituzione, o restituzion della dote, senza poter mai in ciò giovar Grazia, dispensa, o decreto. Vuole, che tutto il disposto si osservi da tutt' i chiamati *in infinitum, ordine successivo, e servata la prerogativa della linea, e del grado, come di sopra.*

In caso di controvenzione in qualche parte, punto, e caso, 79 priva il contraveniente, e chiama l'immediato successore, che non controvenga, con darne ragione, atteso *vuole, che detta eredità e beni si conservino perpetuamente & in infinitum nella sua fameglia Brancati.* A tal effetto dichiara nullo qualunque contratto, che si facesse contro la sua volontà, fedecommesso, e proibizione, ed ordina, che i beni restino sempre in potere di detti suoi eredi, successori e discendenti *usq; in infinitum.* Finalmente aggrega al fedecommesso ducati 60. m., in cui grava i feudi, pendente il di cui pagamento dà al chiamato la tenuta, coll' esercizio della giurisdizione, ed obbliga Andrea ad accettar con istromento, e con regio assenso impetrando su del medesimo, tutta la detta sua disposizione,

sen-

ſenza poter mai detrarre la legittima o la trebellianica, con che non accettando, s' intendeſſe iſtituito nella ſola legitima *fol. 66. & ſequ. Proc. 1. comprom.* Se è queſta la diſpoſizione di Domenico Brancati; Vi vuol del gran coraggio, per imprendere, che imprendere, che la chiamata delle femmine ſi reſtrinſe alle ſole figlie di Andrea, ſenz'avere il fedecommeſſo ulteriore progreſſo, e perpetua durata.

Andrea Brancati parimente figlio del detto Domenico col 80 suo teſtamento ſolenne, che fu chiuſo a' 9. Aprile 1707., e pubblicato a' 8. Ottobre 1710., per conſervazion di sua fameglia, conferma le paterne diſpoſizioni, e le ſteſſe dichiarando, ed ampliando, chiama il fedecommeſſo del padre perpetuo, diſcensivo, reale, maſcolino, e familiare. Iſtituiſce un altro perpetuo diſcenſivo agnatizio maſchil fedecommeſſo, e maggiorato, anche inchiudendovi i feudi, con chiamare alla ſucceſſion del medeſimo D. Domenico Antonio suo figlio, indi il dilui primogenito maſchio, o chi ne teneſſe il luogo, e così in appreſſo, ſempre *da primogenito in primogenito, gradatim, ſucceſſivè, in perpetuum, & in futurum*. Mancando il primogenito de' primogeniti maſchi, *gradatim, & ſucceſſivè in perpetuum, ut ſupra*, chiama il ſecondogenito, o chi ne teneſſe il luogo, ſempre *gradatim, ſucceſſivè, & in perpetuum*, e così gli altri maſchi in appreſſo. Evacuandoſi la linea, e diſcendenza maſchile dell' intutto, chiama la figlia primogenita o del detto Antonio, o di *altri suoi figli, e diſcendenti maſchi in infinitum, & in perpetuum nella linea feminina*, in guiſa tale, che doveſſer ſuccedere tra le femmine le primogenite, ſempre da primogenite in primogenite, ne' feudali;

dali; e pe' burgensatici, che succeder dovessero egualmente e le primogenite, e le secondogenite, conche se le porzioni delle secondogenite non bastassero per la loro congrua dote, fossero tenute al supplemento le primogenite. *Il tutto sempre coll' istesso vincolo di fedecommesso reale, discensivo, da osservarsi sempre, & in futurum, donec & quousquunque duret gloria mundi.*

81 Impone a tutte le femmine di casa Brancati, che dovessero, per poter succedere al fedecommesso, collocarsi in matrimonio con Gentiluomini di casa Brancati suoi parenti, se vi fossero, e non essendovi, o essendovi, ma non gentiluomini, con altri, coll'obbligo a' mariti in tal caso d'assumere il cognome de' Brancati. N' esclude i Religiosi, e Religiose professe, e vuole, che facendosi il caso della successione a benefizio di qualche *FIGLIA*, *NIPOTE*, o *DISCENDENTE FEMMINA* primogenita, dovesse la detta successione conservarsi ne' figli e discendenti della medesima, con preferirsi sempre i primogeniti a secondogeniti. V'impone finalmente uno strettissimo espresso divieto d' alienare, ed anche la pena della privazione in ogni caso di controvenzione, ed inosservanza *fol. 161. ad 174. Proc. S. C.*. Questa è in succinto l'altra disposizione di Andrea Brançati. Se dopo averla letta, e considerata, possa indursene quella estinzione, e brieve durata nelle sole figlie di Andrea, che dal Duca Giovine si vuole, lo giudichino i Signori del S. C., veri estimatori delle cose, anzi gli stessi Avversarij, che saran costretti a confessar la stranezza dell'opposizione, mercè della quale per altro verrebbe tutta a distruggersi la disposizion già detta di Andrea,

drea , ed all' espressa ripetuta enissa sua volontà grave resistenza sarebbesi.

Si aggiunga , che il detto Domenico Antonio , figlio di Andrea fedecommettente , e primo chiamato , con publico istromento de' 2. Aprile 1722. , enunciato tutto il tenore del fedecommesso di Domenico suo avo , ed in spezie la chiamata delle figlie femmine di Andrea suo padre , da primogenito in primogenito , con l' obbligo *de nubendo in familia* , lo stesso in tutto , e per tutto , supplendo alle mancanze di suo padre , anche per esecuzione di più decreti del S. C. , ed istigato da D. Giuseppe Brancati il giovine , accettò , in ispezie in quanto al gravame imposto sopra i feudi nella detta somma di docati 60. m. : e su del detto istromento di accettazione fu impetrato l' assenso a 4. Maggio 1722.

82

Poste tali scritture , sarebbe perdita di tempo , anzi sciocchezza , di entrare all' esame di articoli legali , promossi nella detta nullità , affatto inproprj , ed alieni dal proposito , ove la volontà così chiara ed espressa de' fedecommettenti concorre per la durazion perpetua del fedecommesso , e maggiorato suddetto.

83

ALla 33. nullità , che vuole il precetto personale e ristretto nelle figlie di Andrea Brancati (ancorche potesse estendersi il fedecommesso) e da non potersi ampliare , come peso , ed odioso , alle discendenti femmine , nulla si dice , perche si è risposto bastantemente sopra , nè ci piace di ripeter ciò , che si è divisato , seguitando il costume degli Avversarj , che scordevoli del detto l' han voluto ridire.

84

La

LA nullità 34. ripete ciò, che si è opposto al laudo colla 32. gravezza: E perciò, lasciando la medesima, si risponde alla 35. nullità, con cui si attacca il laudo, perche in esso una volta si ammette la regola, che l' utile non si vizj dall' inutile nelle ultime volontà, come avviene nel testamento di Andrea, che benche nullo a ragion de' feudi, sottoposti in quanto al corpo al fedecommesso, pur si vuole valido a riguardo de' burgensatici. Ed altra fiata si ammette il contrario, cioè, nel testamento di Domenico, nel quale, apposto il gravame sopra i feudi in ducati 60.m. dopo formato il fedecommesso, si vuol anche in questo quello compreso, per l' individuità della volontà. Oh che abbaglio! Il testamento di Andrea Brancati si dice da Noi valido su' burgensatici, non per cagion di detta regola, nè su detta regola si è fondato il sig. Consigliere Arbitro in averlo per tale, ma sol perche nulla pregiudicar dee alla sua validità la disposizion de' feudi in esso fatta, sostenendosi, ed a ragione, da D. Carmela di doversi o dir valido in vigor della notissima Grazia, abbenche non fossesi espressamente esso Andrea avvaluto della medesima, poichè ciò non bisogna or, che la detta Grazia si trova registrata nel corpo di nostre municipali leggi, maggiormente per non esser vero di essersi oltrepassati i gradi della successione feudale, e pervertito l' ordine della stessa: o, che se pure invalido si dovesse riputare, almen sempre sarebbe dovuto il prezzo di detti feudi, se non il corpo, in ispezie attenta la detta accettazione, ed il regio assenso impetratovi nel 1722.. Il testamento, generalmente (parlandosi de' burgensatici), se contiene la disposizion di un corpo, non proprio del

te-

testatore, ma d'altri, chi ha detto, o puo dir mai, che sia nullo? O si ha la disposizion per non fatta, se è proceduta da ignoranza, o se ne deve la stima, se vi fu la scienza, §. *non solum Inst.tit.de legat.* con gli altri testi concordanti. Parimente si è avuto nel laudo come compreso al fedecommesso il gravame de' duc. 60.mila apposto ne' feudi nel testamento di Domenico Brancati, e nè anche per la d. regola dell' utile per l'inutile, o per la individuità della volontà del defunto; ben vero, perche essendosi aggregato il gravame al fedecommesso, nè dee assumere per legge la natura, e le qualità, come di ciò sopra si è bastantemente ragionato. Cosiche la nullità è fondata ad un supposto non vero, mentre non regge il dirsi, che il sign. Consigliere si sia nel detto laudo contradetto nelle massime legali.

86 L'ultima nullità si trae dal codicillo fatto dal sudetto Andrea Brancati a 17. Luglio 1710., dopo la sua disposizion testamentaria. In esso si fece il seguente capitolo = *Item legat, e vuole esso signor Barone testatore, che tutti li legati, si ritrovano fatti, ed ordinati in detto suo testamento fatto da detto notar Gio: Battista Cava, vuole, ordina, e comanda, che non abbiano nessun vigore, dandoli per cassi, irriti, e nulli: solamente vuole, ch' abbiano il suo effetto li legati fatti ad pias causas, vuole, che quelli siano adempliti ad unguem = fol.63. proc.comprom. coram Reg. Santoro, & D. Franciscum Villa lit. A.* In vigor di tale legato credono i Difensori di D. Cassandra rivocato da Andrea il maggiorato istituito con il precedente testamento, e seguentemente nullo

lo dicono il laudo, ove si è il fedecommesso avuto per valido.

Vi è resistenza di fatto, ed anche di legge. Per fatto 87 dee sapersi, che Andrea Brancati, dopo di avere fatte, in conferma, ed ampliazion del fedecommesso, e maggiorato paterno, le disposizioni dianzi spiegate, e descritte, indi dal capitolo *e desiderando io sudetto testatore* in avanti fece varj, e diversi legati a benefizio di D. Francesca Perez di Nueros, sua moglie, di D. Carmine Latilla, di D. Caterina, e D. Teresa Perez de Nueros, di D. Cassandra Cavalcante, di D. Angiolo, D. Giuseppe, D. Antonio, e D. Matteo Perez de Nueros, del medico Carlo Antonio Venerosi, di D. Onofrio Parrillo, di D. Giuseppe di Rosa, del signor Principe di S. Lorenzo, di D. Serafino Biscardi, di Cecilia Trombone, di Suoro Maria Maddalena sua figlia, e del maestro di scola: con aver anche lasciati più legati di messe, e di maritaggi: Legganſi nel detto testamento, e nelle nostre allegazioni *pag.* 136. *num.* 148. Or di tutti questi legati, contenuti nel testamento, ne confermò con il codicillo quei fatti *ad pias causas*; tutti gli altri volle esso dispositor Andrea rivocati. Dunque come co' legati si puo dire rivocato anche il maggiorato, che null' ha che fare con quelli? Quel maggiorato, che fu universale, e che fondato da suo padre, volle esso ampliarlo, confermarlo, e farlo di nuovo, anche sopra tutta la sua roba, inchiusavi la feudale. E viepiù non puo dirsi rivocato il fedecommesso, poichè prima del detto legato nel medesimo codicillo con altro capitolo si ordina, che i feudi di Urso Marso, e di Batemarco, da suo figlio D. Antonio, e da'

e da' dilui eredi, e successori in nessuno modo in perpetuo potessero alienarsi, e permutarsi con altri feudi *fol. 63. lit. B. dict. proc. prim. compr.* E questo, che vuol dire? Non è una conferma del fedecommesso da lui ordinato colla proibizion di alienare, e permutare? Veramente si vede, che troppo ci trasporta il calor della difesa, e l'amor del cliente!

88 Oltre della resistenza del fatto, vi è quella della legge in detta pretesa nullità, o sia gravezza, poichè il Dritto civile ha esequati i legati a' fedecommessi; ma a' particolari, non agli universali, come è il nostro. Gli universali son diversi da' legati, talche sotto la voce di questi non vengon quelli. *Vinn. in princ. tit. instit. de fideic. hæredit.*, & *in princ. ult. tit. de sing. reb. per fideic. relict.* §. 3. *num.* 1. Vegansi in ciò le nostre allegezioni *pag.* 138. *num.* 150. & 151.

89 QUESTE sono le risposte, che in brieve dannosi alle nullità, e gravezze, opposte al numero di 36. dal Duca, e Duchessa Giovine al ridetto laudo dal fu sig. Consigliere Borgia. Si vede, che per pensiere in esso, dalla sola sua lettura, e degli atti, non puo argomentarsi quella lesione, e dolo *ex proposito*, *vel re ipsa*, di cui parla il nostro statuto *in Pragm.* 2. *de Arbitr.* In cui ogni altra spezie di lesione si sottopone a termine, affine di giustificarsi *per alias instructiones*; colla legge bensì di non doversi dar orecchio a colui, che si grava, *nisi facta reali executione*, *cum fidejussione de restituendo*.

90 Deve adunque darsi termine a detti signori conjugi Duca, e Duchessa Giovine su le cose dedotte in dette nullità, ed intrattanto dee eseguirsi intieramente il lau-

laudo. E dee eseguirsi anche per volontà del nostro Sovrano, ripetutamente appalesata, avendo egli con più Regali dispacci, in vista de' ricorsi di D. Carmela Brancati, con cui si doleva, ed a ragione, di cercarsi dal Duca Giovine impedire, sul pretesto di dette gravezze, l'esecuzion del detto laudo, contro l'espresso stabilimento della detta *Pramm.* 2. *de Arbitr.*, replicatamente ordinato, che inviolabilmente la disposizion della ridetta *Pramm.* in questa causa si osservi. Veggasi questo più distesamente esposto nelle nostre allegazioni *pag.* 140. *n.* 154. Quindi siegue (e si spera fermamente da Noi,) che così debba giudicarsi, con rifletterli, che alla piggior lettura, consistendo tutte le dette nullità a semplici stiracchiate sottili conghietture, ed argomenti de' degni Oppositori, senzache si additasse testo espresso di legge, o scrittura pubblica, a cui il laudo contradica, e ripugni, non deve impedirsi l'esecuzion del medesimo laudo, ed uopo è, che le dette gravezze non solo a termine ordinario si sottopongano, anzi si ributtino, come ne' precisi termini di laudo il sostengono *Montan. contr.* 57. *num.* 1. *in fin. Gizz. in dec.* 122. *Capyc.latr. n.* 20., e *Marad. ad singul. super Pragm. ad not.* 347. *num.* 7. Il tutto alla censura degl'irreprensibili Signori del S. C. umilmente si sottopone.

Napoli il dì 29. Maggio 1762.

Ippolito Porcinari.
Gianbattista Petra.